



COMUNE DI CAMERATA CORNELLO

c.a.p. 24010

PROVINCIA DI BERGAMO

CODICE ENTE 10049

COPIA

DELIBERAZIONE C.C. N. 29 DEL 20.12.2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE

OGGETTO: ADESIONE ALLA SOCIETA' "SERVIZI COMUNALI S.P.A." CON SEDE IN SARNICO (BG) MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI E APPROVAZIONE DELLO STATUTO E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE.

L'anno 2020 addì 20 del mese di DICEMBRE alle ore 9.30 nella sala delle adunanze consiliari.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati in seduta i componenti del Consiglio Comunale

All'appello risultano:

LOCATELLI ANDREA	PRESENTE
TASSI ROBERTA	PRESENTE
BELOTTI SILVANO	PRESENTE
PESENTI MATTEO	PRESENTE
GIUPPONI ANGELO	PRESENTE
BELOTTI STEFANO	PRESENTE
PIZZATTI CASACCIA DARIO	PRESENTE
GIUDICI EVELYN	ASSENTE
GIUDICI FRANCESCA MARIA	ASSENTE
MILESI LUIGI	PRESENTE
MANZONI JESSICA	PRESENTE

PRESENTI: 9

ASSENTI: 2

Assiste il Segretario Comunale Dott. Vincenzo De Filippis il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. LOCATELLI geom. ANDREA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al n. 3 dell'Ordine del Giorno.

OGGETTO: ADESIONE ALLA SOCIETA' "SERVIZI COMUNALI S.P.A." CON SEDE IN SARNICO (BG) MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI E APPROVAZIONE DELLO STATUTO E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE.

Illustra l'argomento all'odg il Sindaco Locatelli geom. Andrea.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'Amministrazione comunale è titolare dei servizi pubblici ambientali (servizi di igiene urbana, raccolta, trasporto e smaltimento R.S.U. ed altre frazioni recuperabili, pulizia delle strade, altri servizi integrati) qualificabili come servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- attualmente il servizio di igiene ambientale è gestito in parte (igiene urbana e raccolta) in forma diretta ed in parte (trasporto e smaltimento) attraverso convenzione in gestione associata con la Comunità Montana Valle Brembana, in scadenza al 31/12/2020;
- la Giunta Comunale con deliberazione n. 51 in data 13.11.2020, esecutiva, ha approvato la relazione ex art. 34, comma 20 del D.L. n. 179/2012 mediante la quale ha dato analitica motivazione della scelta di affidare mediante il c.d. "*in house providing*" alla Società Servizi Comunali S.p.A. di Sarnico la gestione dei servizi di igiene urbana;
- il Consiglio Comunale con la deliberazione n. 46 in data 21.12.2019, avente ad oggetto *Ricognizione delle partecipate ex D. Lgs. 175/2016. Determinazioni in merito*, esecutiva, ha effettuato la revisione straordinaria delle società partecipate.

Preso atto che:

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 1 e 2 lettera a) del D.lgs del 19/08/2016 n. 175 le pubbliche amministrazioni possono acquisire partecipazioni in società per lo svolgimento delle attività di produzione di servizi di interesse generale strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- gli oneri di motivazione analitica della scelta operata previsti dall'art. 5 del D.Lgs 175/2016 e s.m.i. sono stati assolti con l'approvazione, pubblicazione, e trasmissione all'osservatorio per i servizi pubblici locali della deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 13.11.2020 avente per oggetto "Servizio di igiene ambientale – presa d'atto ed approvazione della relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta (ex art. 34, comma 20, del dl 179/2012);
- l'affidamento del servizio è compatibile con le norme dei trattati europei che regolano l'istituto dell"*in house providing*";
- nelle more dell'emanazione da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione dell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, detta Autorità ha fornito chiarimenti in ordine alla possibilità di effettuare affidamenti diretti alle società in house. In particolare, con apposito comunicato del Presidente Cantone pubblicato in data 7.9.2016 viene precisato che "*tenuto conto dell'efficacia non costitutiva, ma meramente dichiarativa dell'iscrizione (cfr. parere del Consiglio di Stato del 1° aprile 2016 n. 855), l'affidamento diretto alle società in house può essere effettuato, sotto la propria responsabilità, dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori in presenza dei presupposti legittimanti definiti dall'art. 12 della direttiva 24/2014/UE e recepiti nei medesimi termini nell'art. 5 del d.lgs. n. 50 del 2016 e nel rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 192, a prescindere dall'inoltro della domanda di iscrizione*";
- secondo l'ordinamento europeo l'affidamento cosiddetto "*in house*" di servizi pubblici locali a rilevanza economica può avvenire a favore di società di capitale che abbia i seguenti requisiti:
 - a) il capitale sia interamente detenuto da enti pubblici;

- b) gli enti pubblici titolari del capitale esercitino sulla società un controllo analogo quello esercitato sui propri servizi;
- c) la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;
- la giurisprudenza formatasi sul tema ha, peraltro, ribadito che il modello dell'affidamento in house ha *"natura ordinaria e non eccezionale, ricorrendone i presupposti"* (ex multis, Consiglio di Stato n. 257/2015, Consiglio di Stato n. 3554/2017)

Verificato che aderendo alla Società Servizi Comunali SpA di Sarnico (BG), allo scopo di affidare *"in house providing"* i servizi di igiene ambientale, le condizioni poste dalla vigente normativa europea sono da considerare soddisfatte in quanto:

- a) l'amministrazione aggiudicatrice esercita congiuntamente con altre amministrazioni aggiudicatrici un controllo analogo a quello da esse esercitato sui propri servizi;
- b) il controllo analogo è garantito da disposizioni statutarie ed è esercitato da un organismo in cui sono rappresentate paritariamente tutte le amministrazioni aggiudicatrici;
- c) la Società realizza oltre l'80% della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;
- d) il capitale della società è interamente pubblico.

Considerato che:

- la Società Servizi Comunali SpA di Sarnico (BG), oltre a rispettare i principi comunitari per l'affidamento e a gestire direttamente i servizi richiesti, risponde ai requisiti di cui all'art. 16 comma 3 e all'art. 20 e del D.Lgs 175/2016 e s.m.i. in quanto:
 - o in data 29/05/2017 l'Assemblea della Società ha provveduto ad adeguare lo Statuto alle disposizioni contenute del D.Lgs. n. 175/2016, inserendo all'art. 4 che *"...la Società potrà svolgere la propria attività anche nei confronti di enti pubblici e privati, consorzi, associazioni, società, imprese individuali e privati non soci, a condizione che una quota superiore all'80% del fatturato venga effettuato nello svolgimento di compiti affidati alla società da enti pubblici soci"*
 - o la Società ha per oggetto attività di produzione di beni e di servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune;
 - o la Società ha come oggetto la produzione di servizi di interesse generale;
 - o la Società detiene un numero di dipendenti superiore al numero di amministratori;
 - o il Comune, come rilevato dalla citata deliberazione di revisione straordinaria delle partecipate, non detiene partecipazioni in società che svolgono per conto dell'Ente attività analoghe o similari a quelle svolte dalla Servizi Comunali S.p.A.

inoltre la Società:

- o nel triennio precedente ha conseguito un fatturato medio superiore al milione di euro;
- o dalla data della sua costituzione ha sempre prodotto risultati di gestione positivi;
- o ha sempre presentato bilanci in attivo, senza mai ricorrere a contributi in conto esercizio o in conto capitale da parte dei Comuni soci;
- o il numero degli amministratori è inferiore al numero degli addetti (n. 1 Amministratore Unico);
- o ha distribuito utili ai Comuni soci;
- o ha garantito tariffe tra le più basse della Provincia;
- o ha adottato standard di qualità tra i più alti riscontrabili nel settore di riferimento.
- o ha adottato un programma significativo di investimenti in mezzi a basso impatto ambientale e impianti finalizzati alla differenziazione dei rifiuti raccolti concorrendo a ridurre la necessità di ricorrere alla termovalorizzazione.

Ritenuto che la corretta gestione dei servizi di igiene ambientale rende necessario prevedere:

- o nuovi investimenti per l'utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale;

- o la realizzazione di impianti innovativi finalizzati alla differenziazione spinta dei rifiuti riducendo le quantità destinante alla termovalorizzazione a favore del recupero delle materie prime seconde;

Richiamato l'articolo 5 dello Statuto della Servizi Comunali S.p.A. ai sensi del quale *“Il Capitale sociale è di Euro 9.370.140,00 diviso in 120.130 azioni dal valore nominale di 78,00 ciascuna. Il Capitale sociale dovrà essere detenuto interamente da enti pubblici locali. Il Capitale sociale potrà essere variato con deliberazione dell'assemblea straordinaria. Gli enti pubblici locali che volessero aderire alla società devono far pervenire all'organo amministrativo della stessa una richiesta scritta. L'ingresso nella compagine azionaria di nuovi enti pubblici locali dovrà essere deliberato dall'Organo Amministrativo”*;

Richiamata, altresì, la comunicazione del 16.09.2020, prot. n. 8800/1/10, con la quale la Comunità Montana ha trasmesso il prospetto per la determinazione del costo attualizzato delle azioni (incluso il sovrapprezzo), pari a € 154,75/cad.

Tenuto conto che:

- la Società di capitali a totale partecipazione pubblica quale modello per la gestione di servizi pubblici locali offre adeguate garanzie sotto il profilo economico-strutturale, nonché la possibilità di realizzare proficue interazioni operative con gli altri soggetti pubblici che a essa partecipano;
- per la gestione dei servizi pubblici locali ambientali il modulo della Società di capitali ad intera partecipazione pubblica risulta quello più adeguato a rispondere alle esigenze dell'Amministrazione sotto il profilo operativo in quanto l'Amministrazione comunale ha la facoltà di modificare le modalità di raccolta dei rifiuti solidi urbani in base al suo programma di incremento delle percentuali di raccolta differenziata;
- la definizione degli elementi regolanti il rapporto tra Amministrazione e Società è demandata ad apposito contratto di servizio nell'ambito del quale sono precisati, oltre ai costi del servizio richiesto, i costi di eventuali ulteriori o diversi servizi che l'Amministrazione volesse attivare, gli obiettivi operativi ed i livelli qualitativi della gestione del servizio;

Atteso che:

- nel rispetto delle vigenti norme di legge, è stata preliminarmente predisposta la relazione riferita alla sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento comunitario per l'affidamento “in house” così da valutare e conseguentemente legittimare l'affidamento in questione in favore della Società partecipata Servizi Comunali S.p.A., assolvendosi in tal modo il disposto dell'art. 34, comma 20 del D.L. 18/10/2012 n. 179, il tutto come da documentazione allegata pubblicata all'albo pretorio on line e sul sito internet del Comune (Amministrazione trasparente), così come prescritto dalla norma;
- con la relazione di cui al punto precedente l'Amministrazione comunale ha effettuato preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, e dato conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche e che pertanto l'affidamento diretto mediante l'istituto dell' *in house providing* dei servizi di igiene ambientale alla Società Servizi Comunali S.p.A. rientra nelle previsioni di cui all'art. 5 e all'art. 192 del D.lgs 50/2016;
- la partecipazione dell'amministrazione locale alla Società è funzionale alle finalità dell'Ente in quanto i servizi affidati rientrano a pieno titolo tra quelli di interesse generale di

competenza dell'Ente e più precisamente tra le attività previste dalla lettera a) del comma 2 dell'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016;

Presa visione dello schema di disciplinare di servizio predisposto per regolamentare l'affidamento "in house", per il periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2030, precisando che:

- il disciplinare di servizio individua le diverse modalità e articolazioni nelle quali in servizio può essere reso sulla base delle decisioni che l'Amministrazione e/o il Responsabile del servizio vorrà concordare, nonché riporta i costi dei singoli servizi e le modalità con le quali questi potranno subire variazioni. Il disciplinare di servizio norma, inoltre, i diversi aspetti operativi tecnico economici riferiti all'esecuzione del servizio e agli standard qualitativi garantiti;
- non è previsto alcun contributo economico a favore della Società in conto spese d'esercizio o d'investimento o per garanzie finanziarie comunque denominate e che, pertanto, si ritiene di non dover prevedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3-bis comma 1-bis del D.L. 138/2011, accantonamenti da parte del Comune affidante in quanto gli eventuali investimenti strutturali saranno garantiti dal patrimonio della Società.

Preso altresì atto che la proposta di disciplinare di servizio allegata al presente atto risulta rispondente alle necessità dell'utenza, congrua nei costi e rispondente alle volontà dell'Amministrazione e considerato altresì che lo Statuto della società permette un adeguato controllo congiunto con gli altri enti soci;

Valutate dunque positivamente nel loro complesso, e nell'ottica globale risultante dalla richiamata relazione redatta ex art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012, la convenienza delle condizioni economiche riferite all'esecuzione dei servizi in argomento rispetto alle medie rilevate sul territorio (costo medio pro capite), ai risultati raggiunti in termini di raccolta differenziata, di tutela ambientale e di sensibilizzazione dell'utenza con particolare riferimento alle giovani generazioni.

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti, registrato al ns. prot. 4869 del 14.12.2020;

Ritenuti infine sussistenti i presupposti per l'affidamento "in house providing" per la particolare configurazione adottata e per i risultati ottenuti dalla Società Servizi Comunali S.p.A.;

Dato atto che la relazione ex art. 34 del D.L. n. 179/2012 è stata pubblicata, come previsto dalla normativa, all'albo pretorio on line e sul sito internet di questo Comune nella sezione "Amministrazione trasparente";

Dato altresì atto che la suddetta relazione è stata trasmessa con numero prot. 4433 del 18.11.2020, ai sensi e per gli effetti dell'art 13 comma 25-bis del D.L. 145/2013, all'osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, che provvederà a pubblicarlo nel proprio portale telematico;

Preso, infine, atto che:

- è intenzione dell'Amministrazione Comunale proporre l'acquisto di n. 2 (due in lettere) azioni per un valore complessivo di € 309,50;
- la proposta di contratto di servizio allegata al presente atto risulta rispondente alle necessità dell'utenza, congrua nei costi e rispondente alle volontà dell'Amministrazione.
- come previsto dall'art. 192 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, la Soc. Servizi Comunali s.p.a è iscritta nell'elenco ANAC dalla data del 26.09.2019 (domanda n. 548 prot. n. 0020540 del 05.03.2018);

Vista l'allegata relazione redatta ai sensi e per gli effetti del punto 20 dell'art. 34 del D.L. 18-10-2012 n. 179;

Visto l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000;

Acquisiti sulla deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnico-contabile, allegati quali parti integranti dell'atto, previsti dagli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Con voti 7 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Milesi Luigi e Manzoni Jessica) su n. 9 Consiglieri presenti e n. 9 votanti nelle forme di legge

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** le premesse come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **DI APPROVARE** l'allegato Statuto della Società "Servizi Comunali S.p.A" con sede in Sarnico, Via Suardo n. 14/A, iscritta presso il Registro delle Imprese di Bergamo al n.303200 R.E.A., codice fiscale 02546290160;
3. **DI APPROVARE** la partecipazione dell'amministrazione comunale alla Servizi Comunali S.p.A. mediante l'acquisto di n. 2 (due in lettere) quote/azioni al valore di € 154,75 cadauna per un totale di € 309,50 (trecentonove//50 in lettere);
4. **DI APPROVARE** la bozza di disciplinare di servizio indicante le modalità di gestione, di controllo da parte dell'Amministrazione comunale e i costi di espletamento del servizio che, allegato all'originale del presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
5. **DI AFFIDARE**, successivamente alla iscrizione del Comune nel libro soci alla Società Servizi Comunali S.p.A., alla Società Servizi Comunali S.p.A. di Sarnico (BG) per anni 10 (dieci) dal 01.01.2021 al 31.12.2030 secondo la modalità dell'"in house providing" i servizi ambientali alle condizioni indicate nella proposta di disciplinare di servizio, dando mandato alla Giunta Comunale di concordare con la Società gli aspetti operativi, di dettaglio e di stabilire la data di inizio del servizio;
6. **DI DARE MANDATO** al Sindaco, alla Giunta Comunale, al Segretario Comunale e al Responsabile di Servizio, per quanto di competenza, ad assumere ogni atto conseguente e necessario a dare seguito a quanto deliberato;
7. **DI INVIARE**, a fini conoscitivi, la presente deliberazione alla Corte dei conti Sezione regionale di controllo della Lombardia.

Il Consiglio Comunale, con successiva votazione con 7 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Milesi Luigi e Manzoni Jessica) su n. 9 Consiglieri presenti e n. 9 votanti nelle forme di legge, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di consentire in tempo utile l'esperimento delle procedure necessarie all'affidamento del servizio prima della scadenza dell'attuale gestione.

Allegati:

- Revisione straordinaria delle partecipate approvata con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 21.12.2019;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 13.11.2020 di approvazione della relazione ex art. 34 comma 20 DL n. 179/2012
- Statuto della Società Servizi Comunali S.p.A.
- Schema di disciplinare di servizio per l'affidamento dei servizi di igiene ambientale
- Parere favorevole del Revisore dei Conti, registrato al ns. prot. 4869 del 14.12.2020


OGGETTO: Parere ai sensi degli artt. 49 1° comma e 147 bis 1° comma del T.U.E.L. approvato con Decreto Lgs. 267/00 sulla deliberazione ad oggetto:

OGGETTO: ADESIONE ALLA SOCIETA' "SERVIZI COMUNALI S.P.A." CON SEDE IN SARNICO (BG) MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI E APPROVAZIONE DELLO STATUTO E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE.

Il sottoscritto Locatelli Andrea nella sua qualità di Responsabile del Servizio

ESPRIME

parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ed alla conformità amministrativa della deliberazione sopraindicata.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Locatelli geom. Andrea

OGGETTO: Parere ai sensi degli artt. 49 – 1° comma – e 147 bis – 1° comma - del T.U.E.L. approvato con Decreto Lgs. 267/00 sulla deliberazione:


OGGETTO: ADESIONE ALLA SOCIETA' "SERVIZI COMUNALI S.P.A." CON SEDE IN SARNICO (BG) MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI E APPROVAZIONE DELLO STATUTO E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE.

La sottoscritta TASSI dott.ssa ROBERTA nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario,

ESPRIME

parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile e finanziaria della deliberazione sopraindicata.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Tassi dott.ssa Roberta



IL PRESIDENTE

f.to Andrea Geom. Locatelli

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Vincenzo DE FILIPPIS

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 , primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, è stata affissa in copia all'Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Vincenzo DE FILIPPIS

Addi,

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione non soggetta a controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio senza riportare, entro 10 giorni dall'affissione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, della legge 267 del 18.08.2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Vincenzo DE FILIPPIS


Addi,

Copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Vincenzo DE FILIPPIS

Addi, 10 FEB. 2021





COMUNE DI CAMERATA CORNELLO

c.a.p. 24010

PROVINCIA DI BERGAMO

CODICE COMUNE 10049

COPIA

DELIBERAZIONE G.C. N. 46 DEL 21.12.2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPATE EX DLGS.175/2016 DETERMINAZIONI IN MERITO

L'anno 2019 addì 21 del mese di DICEMBRE alle ore 12.40 nella sala delle adunanze.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati in seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:


LOCATELLI ANDREA	presente
TASSI ROBERTA	presente
BELOTTI SILVANO	presente

totale presenti: 3

totale assenti : 0

Assiste il Segretario Comunale Dott. SSA Maria Grazia Criscuoli il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. LOCATELLI GEOM. ANDREA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



OGGETTO: RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPATE DETERMINAZIONI IN MERITO

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Dlgs. 175/2016 e s. m. e i. “*Testo Unico in materia di partecipazioni pubbliche*”;

VISTO l’art. 20 del Dlgs. 175/2016 che espressamente prevede: “*Fermo quanto previsto dall’articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all’articolo 15.*

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un’apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’articolo 4.*


3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all’articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4”;

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 18 del 9.10.2017 avente ad oggetto: “*Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D.lgs. 175/2016 come modificato dal Dlgs.16 giugno 2017 n.100 – Ricognizione partecipazioni possedute*”;

DATO ATTO CHE il revisore dei conti Dott. Carrara sulla suindicata deliberazione esprimeva parere favorevole segnalando il “*non completo rispetto dei vincoli previsti dall’art. 20 del Dlgs. 175/2016*”;

DATO ATTO CHE non risulta deliberata dal Consiglio Comunale entro il 31.12.2018 ulteriore ricognizione ordinaria annuale delle partecipazioni da effettuare ai sensi e per gli effetti del Dlgs. 175/2016 e s. m. e i;

DATO ATTO CHE in adempimento dell’articolo sopra citato occorre ora effettuare la ricognizione ordinaria annuale delle partecipazioni detenute dal Comune di Camerata Cornello alla data del **31.12.2018**;



CONSIDERATO CHE alla data del 31.12.2018 le partecipazioni azionarie detenute dal Comune di Camerata Cornello erano le seguenti:

- UNIACQUE SPA - finalità di pubblico interesse avendo ad oggetto l'attività di gestione del servizio idrico integrato nell'area dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Bergamo ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n.36 - quota societaria del 0,06%
- AZIENDA SPECIALE CAMERATA CORNELLO - partecipazione 100%;

TENUTO CONTO anche, ai fini della ricognizione ordinaria prevista dal Dlgs. 175/2016, che devono essere oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 del Decreto – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni che non rientrino nelle categorie di cui all'art. 4, né che soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2 o che ricadano in una delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del Dlgs. 175/2016;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore ad un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del Dlgs. 175/2016;

VISTE la Nota e Linee Guida del Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP e dato atto che le suddette linee guida contengono anche uno schema per la stesura del provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni, da adottare entro il 31 dicembre 2019 (ex art 20 del Tusp), comprensivo della scheda di rilevazione;

VISTA la nota acquisita dalla Società Uniacque s.p.a e relativi dati che sono stati inseriti nello schema di provvedimento come formulato dal MEF;

VISTO l'allegato provvedimento che indica i dati relativi all'anno 2018 comunicati dalle partecipate del Comune di Camerata Cornello e soggette a ricognizione ordinaria, come risultante nell'allegato alla presente deliberazione che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

RILEVATO che a seguito della presente ricognizione alla data del 31.12.2018 sussistono le condizioni per il mantenimento delle partecipazioni:

- **UNIACQUE S.p.a.**

La Società si situa nell'ambito delle specifiche modalità organizzative del servizio idrico integrato, il Codice dell'ambiente, di cui al d.lgs. n. 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i., come recentemente novellato dalla l. 11 novembre 2014, n. 164, che dispone, in particolare all'art. 147, che, in un'ottica di "unicità" della gestione nell'Ambito Territoriale Ottimale di riferimento, le competenze relative alla gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture, sono trasferite all'ente di governo d'ambito, cui ogni ente locale ricompreso nell'Ambito Territoriale Ottimale partecipa obbligatoriamente. L'Amministrazione comunale, di per sé, non detiene più alcuna competenza in materia di gestione delle risorse idriche. L'Autorità (ora Ente di governo) d'Ambito, con deliberazione n. 4 del 20 marzo 2006, ha affidato ad Uniacque s.p.a., quale società a capitale interamente pubblico costituita dagli enti locali facenti parte dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Bergamo secondo il modello dell'*in house providing*, "la erogazione del servizio idrico integrato e la gestione delle infrastrutture e reti nell'A.T.O. di Bergamo, per la durata di anni trenta". Il Comune di Camerata Cornello ha

deliberato l'adesione e la partecipazione societaria alla Società Uniacque per la gestione ed erogazione del servizio idrico integrato dell'ATO della Provincia di Bergamo nel 2006 con deliberazione C.C. n. 9/2006 e n. 15/2006.

DATO ATTO CHE in data 26.05.2019 si sono tenute le elezioni amministrative e che successivamente alle stesse sono state avviate le verifiche, nonché le eventuali e necessarie segnalazioni agli organi competenti, in ordine alla Azienda Speciale Camerata Cornello costituita in Comune di Camerata Cornello e partecipata al 100% dal Comune medesimo;

DATO ATTO CHE in sede di approvazione del rendiconto 2018 approvato con deliberazione C.C. n. 11 del 24.04.2019 non è stata indicata o citata la ricognizione delle partecipate né lo stato dell'Azienda Speciale avendo inoltre il revisore segnalato l'assenza del necessario Documento/prospetto debiti/crediti della Società mai trasmesso;

DATO ATTO CHE non risultano approvati nel corso degli anni 2017, 2018 e 2019 atti di approvazione del rendiconto o dei bilanci dell'Azienda Speciale secondo le disposizioni del Dlgs. 267/2000 e s. m. e i applicabili in virtù della particolare forma societaria;

DATO ATTO CHE al fine di fare chiarezza sui documenti mancanti mai trasmessi, sugli organi attualmente in carica, sullo stato e bilancio della Azienda Speciale in relazione al bilancio comunale, sui mutui contratti dall'Azienda in relazione alle rate pagate dal Comune l'amministrazione, anche ricorrendo a specifica assistenza legale e di studio commercialistico, procedeva:


- con nota Prot. N. 3516 dell'08.11.2019 a chiedere chiarimenti e trasmissione documenti alla competente Camera di Commercio di Bergamo in ordine alla documentazione presentata e relativa alle nomine del CDA intervenute pochi giorni prima e successivamente dopo le elezioni;
- con nota Prot. N. 3782 dell'08.11.2019 a richiedere al Presidente della Società attualmente in carica trasmissione di rendiconto e bilancio preventivo dell'Azienda Speciale, nonché prospetto debiti crediti dell'anno 2018 già richiesta in passato dal revisore;
- con successivo incontro e nota scritta specifica trasmessa a richiedere al revisore dei conti incaricato delucidazioni in ordine, tra l'altro, agli adempimenti relativi alla ricognizione delle società partecipate nel corso dell'anno 2018 ed adempimenti connessi anche per il 2019;

VISTA la nota n. Prot. 4295 del 20.11.2019 con la quale il Presidente dell'Azienda Speciale:

- comunicava la convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio 2018 (che non risultava approvato contrariamente alla disposizione statutaria che ne prevedeva l'approvazione entro il 30 aprile 2019);
- comunicava che il prospetto debiti crediti non poteva essere definito e trasmesso se non dopo l'approvazione del bilancio;
- comunicava infine che l'Azienda speciale non deliberava un rendiconto (contrariamente a quanto invece è attualmente previsto dallo Statuto art. 26);

DATO ATTO CHE:

- veniva convocata alla data del 4.12.2019 assemblea per l'approvazione del bilancio e che il Sindaco, nella qualità di membro ed Assemblea chiedeva a mezzo di consulente incaricato specifici chiarimenti sul bilancio dell'Azienda Speciale come da verbale allegato e che in assenza degli stessi non è dunque risultato possibile procedere all'approvazione dello stesso;
- veniva altresì richiesta convocazione da parte dell'Assemblea al fine di revocare gli Amministratori in carica e procedere all'elezione di un nuovo CDA, ma a tale richiesta, nonché ai solleciti successivi, non veniva dato seguito;



VISTA la relazione allegata alla deliberazione C.C. n. 18/2017 e dato atto che la stessa (in relazione all'assimilabilità alle società in house, alla considerazione che i suoi dipendenti sono quelli comunali ed al dato dei fatturati che invece vengono assimilati a quelli di un'azienda speciale, oltre ad una serie di considerazioni del tutto errate sulla convenienza economica in relazione ai bilanci comunali e nuove regole contabili) risulta non coerente con i disposti normativi e dunque da verificare, alla luce della documentazione che è stata richiesta, alla luce del dettato normativo di cui al Dlgs. 175/2016;

CONSIDERATO CHE il revisore non ha alla data attuale fornito chiarimenti richiesti al Comune sul rendiconto 2018, né sulla ricognizione delle partecipate e che a seguito di incontro convocato presso il Comune il revisore medesimo si è attivato richiedendo specifici chiarimenti allo studio commercialistico incaricato dall'Azienda Speciale in ordine ad alcune cifre risultanti nel bilancio dell'Azienda Speciale anche in relazione al riflesso che le stesse potrebbero avere sul bilancio comunale;

DATO ATTO CHE l'Azienda Speciale non ha inoltre fatto pervenire al Comune di Camerata Cornello comunicazioni e/o indicazioni e/o schede compilate in base ai modelli MEF per la ricognizione ordinaria;

DATO ATTO CHE non è stato dunque possibile, mancando dati esatti, documenti fondamentali ed approfondimenti utili, procedere ad una proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale per la verifica e ricognizione della partecipata Azienda Speciale Camerata Cornello;

DATO ATTO CHE non è possibile procedere alla verifica e dunque alla ricognizione delle condizioni per il mantenimento della partecipazione nella società: Azienda Speciale Camerata Cornello;


RITENUTO opportuno, nell'attesa delle verifiche del revisore e dei dati di cui sopra ad oggi non disponibili adottare il presente atto di Giunta al fine di dare conto della situazione in essere dando atto che si provvederà successivamente alla ricognizione tramite il competente Consiglio Comunale;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Con voti favorevoli ed unanimi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di confermare quanto indicato con deliberazione C.C. n. 18/2017 ed alla quale integralmente si rinvia, che alla data del 31.12.2018 sussistono le condizioni di legge previste dal Dlgs. 175/2016 per il mantenimento della partecipazione azionaria detenuta dal Comune di Camerata Cornello nella Società Uniacque S.p.a;
3. di dare atto che alla data attuale non è invece possibile procedere alla ricognizione ordinaria annuale dell'ulteriore società partecipata del Comune di Camerata Cornello, Azienda Speciale Camerata Cornello alla data del **31.12.2018**, per tutte le motivazioni richiamate in premessa;
4. di trasmettere la presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti con le modalità di cui all'art. 24, commi 1 e 3 del Dlgs. 175/2016 e s.m e i;



5. di comunicare l'esito della presente ricognizione ai sensi dell'art. 17 del D.L. 90/2014 attraverso l'applicativo del Dipartimento del Tesoro;
6. Di dichiarare, stante l'urgenza del termine stabilito dalla legge, con voti unanimi e favorevoli, espressi nelle forme di legge, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

OGGETTO: OGGETTO: Parere ai sensi degli artt. 49- comma 1°- e 147/bis – 1° comma -del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla deliberazione seguente:

**OGGETTO: RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPATE
DETERMINAZIONI IN MERITO**

Il sottoscritto Andrea Geom. Locatelli nella sua qualità di Sindaco

ESPRIME

parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopraindicata.

IL SINDACO
F.TO Andrea Geom. Locatelli

PROT. 28554/19



Dipartimento
del Tesoro

Patrimonio della PA

**CENSIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI
(art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014)**

SCHEDA DI RILEVAZIONE

UNIACQUE

Dati relativi all'anno 2018



DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	03299640163
Denominazione	UNIACQUE S.P.A.
Anno di costituzione della società	2006
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato della società	La società è attiva
Anno di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	NO
La società è un GAL ⁽²⁾	NO

⁽¹⁾ Compilare il campo "anno di inizio della procedura" solo se nel campo "stato della società" è stato selezionato un elemento diverso da "La società è attiva".

⁽²⁾ Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) nell'applicativo sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	BERGAMO
BERGAMO	BERGAMO
CAP *	24126
Indirizzo *	Via Delle Canovine 21
Telefono *	0353070111
FAX *	0353070110
Email *	Info@uniacque.bg.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	36.00.00
Peso indicativo dell'attività %	100%
Attività 2 *	
Peso indicativo dell'attività % *	
Attività 3 *	
Peso indicativo dell'attività % *	
Attività 4 *	
Peso indicativo dell'attività % *	

*campo con compilazione facoltativa



DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Numero medio di dipendenti	346,6
Approvazione bilancio 2018	si
Tipologia di contabilità	Contabilità economico-patrimoniale
Tipologia di schema di bilancio ⁽³⁾	Codice civile (ex art.2424 e seguenti)

⁽³⁾ Compilare il campo "Tipologia di schema di bilancio" solo se nel campo precedente è stato selezionato "Contabilità economico-patrimoniale".

Compilare l'appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilità adottata ("Contabilità economico patrimoniale" o "Contabilità finanziaria").

Se lo schema di bilancio adottato è di tipo "Bancario-assicurativo" la sezione **non deve essere compilata**.

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio d'esercizio solo nel caso in cui, secondo le informazioni acquisite da InfoCamere, la società non depositi, presso il Registro Imprese, il bilancio d'esercizio in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d'esercizio

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è "Codice Civile ex art.2424 e seguenti", compilare **tutti i campi** della sotto-sezione.

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è "Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)" compilare **tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dalla (X)**.

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
B) I-Immobilizzazioni immateriali ^(X)	104.430.668
B) II-Immobilizzazioni materiali ^(X)	3.044.998
B) III-Immobilizzazioni finanziarie ^(X)	7.876.166
Totale Immobilizzazioni (B) ^(X)	115.351.832
C) II-Crediti (valore totale) ^(X)	45.161.880
Totale Attivo	165.461.428
A) I Capitale / Fondo di dotazione	36.000.000
A) Totale Riserve (II-VII) / Totale Riserve	25.386.323
A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo	-
A) IX Utili (perdite) esercizio	9.157.897
Patrimonio Netto	70.038.420
D) – Debiti (valore totale) ^(X)	90.622.419
Totale passivo	165.461.428
A. Valore della produzione/Totale Ricavi	93.985.968
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi	89.517.364
A5) Altri Ricavi e Proventi	1.464.347
di cui "Contributi in conto esercizio" ^(X)	-
B. Costi della produzione /Totale costi	80.349.686
B.9 Costi del personale / Costo del lavoro	19.305.279
C.15) Proventi da partecipazioni	35.030
C.16) Altri proventi finanziari	115.958
C.17bis) Utili e perdite su cambi	-
D.18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie – Rivalutazioni di partecipazioni	-

ATTENZIONE: non è più richiesta la comunicazione dei dati di bilancio consolidato.

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata adotta una contabilità finanziaria.

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Numero medio dipendenti	
Capitale o fondo di dotazione	
Avanzo/Disavanzo di esercizio	
Patrimonio netto	
Totale Entrate	
Totale Uscite	
Costi del Personale	

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁴⁾	https://www.uniacque.bg.it/comunicazioni/comuni/
Codice Fiscale Tramite ⁽⁵⁾	
Denominazione Tramite ⁽⁵⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata ⁽⁶⁾	

⁽⁴⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella partecipata.

⁽⁵⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la partecipata è detenuta indirettamente dall'Amministrazione.

⁽⁶⁾ Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

ATTENZIONE: compilare il campo "Tipo di controllo" se la partecipata è una Società, il campo "Tipo di controllo (organismo)" se la partecipata è un organismo. Non sono considerati "organismi" – a titolo esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come i consorzi e le aziende speciali di cui, rispettivamente all'art. 31 e all'art. 114 del TUEL, gli enti pubblici economici, gli enti pubblici non economici.


NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	controllo congiunto per effetto di norme statutarie
Tipo di controllo (organismo)	nessuno

AFFIDAMENTI

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
La partecipata svolge servizi per l'Amministrazione?	Scegliere un elemento.

Se la partecipata non ha svolto servizi per l'Amministrazione nell'anno di riferimento della rilevazione i campi sottostanti non devono essere compilati.

Settore	Servizio Idrico Integrato
Ente Affidante	AATO, EGA
Modalità affidamento	Diretto
Importo impegnato nell'anno oggetto di rilevazione (importo annuale di competenza)	



DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE

Indicazioni per la compilazione		Indicazioni per la compilazione		
L'Amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata?	no			
		IMPEGNI	PAGAMENTI C/COMPETENZA	PAGAMENTI C/RESIDUI
Oneri per contratti di servizio ⁽⁷⁾				
L'Amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti della partecipata?	no			
		IMPEGNI	PAGAMENTI C/COMPETENZA	PAGAMENTI C/RESIDUI
Oneri per trasferimenti in conto capitale ⁽⁷⁾				
Oneri per trasferimenti in conto esercizio ⁽⁷⁾				
Oneri per copertura di disavanzi o perdite ⁽⁷⁾				
Oneri per acquisizione di quote societarie ⁽⁷⁾				
Oneri per aumento di capitale (non ai fini di ripiano perdite) ⁽⁷⁾				
Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione ⁽⁷⁾				
Oneri per garanzie fideiussioni, lettere patronage, altre forme ⁽⁷⁾				
Escussioni nei confronti dell'ente delle garanzie concesse ⁽⁷⁾				
Altre spese verso organismi partecipati ⁽⁷⁾				
Totale oneri ⁽⁷⁾				
L'Amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla partecipata?			
		ACCERTATI	RISCOSSIONI C/COMPETENZA	RISCOSSIONI C/RESIDUI
Dividendi/utili distribuiti dalla Partecipata all'Amministrazione ⁽⁷⁾				
Entrate per cessione quote ⁽⁷⁾				
Altre entrate da organismi partecipati ⁽⁷⁾				
Totale entrate ⁽⁷⁾				
Crediti nei confronti della partecipata ⁽⁸⁾	CERTIFICAZIONE GIA' INOLTRATA			
Debiti nei confronti della partecipata ⁽⁸⁾	CERTIFICAZIONE GIA' INOLTRATA			
Accantonamenti al fondo perdite società partecipate				
Importo totale delle garanzie prestate (fideiussioni, lettere patronage, altre forme) al 31/12 ⁽⁹⁾				

⁽⁷⁾ Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto "si" alla domanda precedente.

⁽⁸⁾ Indicare la somma dei crediti/debiti in Conto Competenza e in Conto Residui.

⁽⁹⁾ Indicare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio).

Indicazioni per la compilazione	Indicazioni per la compilazione
Note sulla partecipazione*	

*Campo testuale con compilazione facoltativa.

MOTIVAZIONI DEL NUOVO INSERIMENTO DI PARTECIPAZIONE

La Sezione deve essere compilata solo nel caso di **partecipazione diretta** acquisita nel corso dell'anno di riferimento della rilevazione oppure per segnalare che la partecipata era detenuta già al 31/12/2017 ma erroneamente non è stata dichiarata.

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Motivazione del nuovo inserimento di partecipazione in soggetto con forma giuridica societaria	Scegliere un elemento.
Motivazione del nuovo inserimento di partecipazione in soggetto con forma giuridica NON societaria	Scegliere un elemento.
Procedura adottata ⁽¹⁰⁾	Scegliere un elemento.
Riferimento dell'atto deliberativo ⁽¹⁰⁾	
Data di adozione dell'atto deliberativo ⁽¹⁰⁾	

⁽¹⁰⁾ Compilare il campo solo se l'Amministrazione dichiarante rientra nell'ambito soggettivo del TUSP e se la partecipata ha forma giuridica societaria.



IL PRESIDENTE
F.TO Andrea Geom. Locatelli

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dott.ssa Maria Grazia Criscuoli

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art.124, primo comma, del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, è stata affissa in copia all'Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dott.ssa Maria Grazia Criscuoli

Addì,

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(Art.125 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000)

Si attesta che della presente delibera, contestualmente all'affissione all'Albo, viene data comunicazione in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art.125 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Grazia Criscuoli

Addì,

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione non soggetta a controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio senza riportare, entro 10 giorni dall'affissione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 terzo comma del D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Grazia Criscuoli

Addì

Copia conforme all'originale

Addì 10 GEN. 2020



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa MARIAGRAZIA CRISCUOLI





COMUNE DI CAMERATA CORNELLO

c.a.p. 24010

PROVINCIA DI BERGAMO

CODICE COMUNE 10049

COPIA

DELIBERAZIONE G.C. N. 51 DEL 13.11.2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE – PRESA D’ATTO ED APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE RAGIONI E DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI PER LA FORMA DI AFFIDAMENTO PRESCELTA (EX ART. 34, COMMA 20, DEL DL 179/2012)

L'anno 2020, addì 13 del mese di Novembre alle ore 20:45, in videoconferenza.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati in seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

LOCATELLI ANDREA	Presente
TASSI ROBERTA	Presente
BELOTTI SILVANO	Assente

totale presenti: 2
totale assenti : 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale Dott. VINCENZO DE FILIPPIS il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. LOCATELLI GEOM. ANDREA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE – PRESA D’ATTO ED APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE RAGIONI E DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI PER LA FORMA DI AFFIDAMENTO PRESCELTA (EX ART. 34, COMMA 20, DEL DL 179/2012)

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l’Amministrazione comunale è titolare dei servizi pubblici ambientali (servizi di igiene urbana, raccolta, trasporto e smaltimento R.S.U. ed altre frazioni recuperabili, pulizia delle strade, altri servizi integrati) qualificabili come servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- attualmente il servizio di igiene ambientale è gestito in parte (igiene urbana e raccolta) in forma diretta, in parte (raccolta) mediante affidamento esterno a ditta specializzata ed in parte (trasporto e smaltimento) attraverso convenzione in gestione associata con la Comunità Montana Valle Brembana, in scadenza al 31/12/2020;
- La Comunità Montana, d’intesa con le amministrazioni comunali aderenti al servizio, nel corso del 2020 ha avviato un confronto per valutare entro il termine di scadenza della convenzione, eventuali forme di gestione alternativa, in grado da un lato di garantire ulteriori risparmi rispetto ai costi praticati e dall’altro di offrire un modello organizzativo in grado di sopperire alle mutevoli esigenze organizzative dei comuni aderenti ed un miglioramento degli standard qualitativi offerti;
- La Giunta Comunale con la deliberazione n. 46 in data 21.12.2019 avente ad oggetto *Ricognizione delle partecipate ex D.Lgs.175/2016. Determinazioni in merito* ha effettuato la revisione straordinaria delle società partecipate.

RILEVATA la convenienza per l’Ente a realizzare un risparmio sull’attuale costo del servizio beneficiando di una serie di attività e di servizi aggiuntivi che non hanno una corrispondenza economica, ma che sono ritenuti essenziali per raggiungere e mantenere standard qualitativi tali da conseguire un miglioramento nella gestione dell’intero ciclo del servizio di igiene urbana e del grado di sostenibilità ambientale;

RITENUTO di valutare la possibilità di procedere con un affidamento del servizio mediante l’istituto *dell’in house providing*;

VISTA la relazione illustrativa, redatta dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico, ai sensi dell’art. 34, comma 20, del DL n. 179/2012 in ordine al servizio di igiene ambientale con cui sono state evidenziate le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento oggetto di valutazione;

VISTO altresì il disciplinare di servizio di igiene ambientale proposto dalla Servizi Comunali S.p.A.;

CONSIDERATO che dalla Relazione ex art. 34 DL n. 179/2012 emerge un risparmio complessivo annuo pari ad Euro 4.098,89:

Dati 2019	€ 64.599,00 / 601 abitanti = € 107,48 annui per abitante
Previsione 2020	€ 60.500,11 / 601 abitanti = € 100,66 annui per abitante

a fronte dell'espletamento di un servizio che non si esaurisce nelle attività già in precedenza garantite ma che include anche attività e servizi nuovi;

RITENUTO, quindi, opportuno e conveniente procedere con l'affidamento del servizio di igiene ambientale alla Servizi Comunali S.p.a. attraverso l'istituto dell'*in house providing*;

VISTI gli articoli 48 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi sulla deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTI:

- il d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto comunale;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;

Con voti unanimi resi a norma di legge

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di seguito si intendono integralmente richiamate costituendone motivazione, anche al fine di cui all'art. 3 della legge 07.08.1990, n. 241;
1. **DI PRENDERE ATTO** e di **APPROVARE**, per quanto di propria competenza, la Relazione Tecnica sub. A) quale parte integrante e sostanziale della presente, redatta ai sensi dell'art. 34 del DL n. 179/2012;
2. **DI DARE MANDATO** al Responsabile dell'Ufficio Tecnico di provvedere agli adempimenti necessari per procedere con l'affidamento *in house* del servizio di igiene urbana ed, in particolare, di:
 - procedere con l'iscrizione, ai sensi dell'art. 192 del Codice degli Appalti del Comune nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici detenuto da ANAC;
 - di pubblicare sull'albo pretorio on line e sul sito del Comune – sezione trasparenza, la Relazione ex art. 34 del D.L. n. 179/2012;
 - di trasmettere ai sensi e per gli effetti dell'art 13 comma 25-bis del D.L. 145/2013, la relazione ex art. 34 del D.L. n. 179/2012 all'osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, che provvederà a pubblicarlo nel proprio portale telematico;
3. **DI RINVIARE** al Consiglio Comunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000, l'approvazione dello Statuto della Servizi Comunali s.p.a. e l'acquisto di n. 2 (due) quote/azioni al valore di euro 154,75 (centocinquantaquattro/75) cadauna per un totale di euro 309,50 (trecentonove/50), al fine di procedere con l'affidamento del Servizio di Igiene Urbana mediante l'istituto dell'*in house providing*;
4. **DI RINVIARE** al Consiglio Comunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42, comma 2, lettera e) del D.lgs 267/2000 e s.m.i., l'approvazione delle modalità di gestione del Servizio di igiene ambientale mediante l'istituto dell' *in house providing* e della proposta di disciplinare di servizio formulata dalla Servizi Comunali S.p.A;

5. **DI TRASMETTERE** copia della presente ai Responsabili dell'Ente coinvolti nel procedimento per tutti gli adempimenti conseguenti;
6. **DI DICHIARARE** la presente, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 - 4° comma - del D.Lgs. 267/2000 al fine di consentire in tempo utile l'esperimento delle procedure necessarie all'affidamento del servizio prima della scadenza dell'attuale gestione.

OGGETTO: Parere ai sensi degli artt. 49- comma 1°- e 147/bis - 1° comma -del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla deliberazione seguente:

OGGETTO: SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE RAGIONI E DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI PER LA FORMA DI AFFIDAMENTO PRESCELTA (EX ART. 34, COMMA 20, DEL DL 179/2012)

Il sottoscritto Andrea Geom. Locatelli nella sua qualità di Responsabile del Servizio Amministrativo

ESPRIME

parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopraindicata.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Andrea Geom. Locatelli

OGGETTO: Parere ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del T.U.E.L. approvato con Decreto Lgs. 267/2000 sulla deliberazione ad oggetto:

OGGETTO: SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE RAGIONI E DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI PER LA FORMA DI AFFIDAMENTO PRESCELTA (EX ART. 34, COMMA 20, DEL DL 179/2012)

La sottoscritta Dott.ssa Tassi Roberta nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario

ESPRIME

parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile e finanziaria della deliberazione sopraindicata.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO Dott.ssa Tassi Roberta

IL PRESIDENTE
F.TO Andrea Geom. Locatelli

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dott. Vincenzo DE FILIPPIS

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art.124, primo comma, del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, è stata affissa in copia all'Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dott. Vincenzo DE FILIPPIS

Addi,

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(Art.125 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000)

Si attesta che della presente delibera, contestualmente all'affissione all'Albo, viene data comunicazione in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art.125 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dott. Vincenzo DE FILIPPIS

Addi,

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione non soggetta a controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio senza riportare, entro 10 giorni dall'affissione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 terzo comma del D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dott. Vincenzo DE FILIPPIS

Addi

Copia conforme all'originale.

Addi 23 NOV. 2020



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Vincenzo DE FILIPPIS

**Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di
affidamento prescelta
(ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 comma 20)**

INFORMAZIONI DI SINTESI

Oggetto dell'affidamento	<i>Servizi di igiene ambientale</i>
Ente affidante	Comune di CAMERATA CORNELLO
Tipo di affidamento	Contratto di servizio
Modalità di affidamento	Affidamento diretto a società in house
Durata del contratto	10 anni
Specificare se nuovo affidamento o adeguamento di servizio già attivo	<i>Nuovo affidamento</i>
Territorio interessato dal servizio affidato o da affidare	<i>Singolo comune</i>

SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE

Nominativo	LOCATELLI geom. ANDREA
Ente di riferimento	Comune di Camerata Cornello
Area/servizio	Responsabile Area Tecnica ed Amministrativa
Telefono	034543543
Email	info@comune.cameratacornello.bg.it
Data di redazione	10.11.2020

SEZIONE A

A.1 PREMESSE

La presente relazione è redatta nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legge 18/10/2012, n. 179 (convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), art. 34, comma 20 secondo cui

“Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.”

Per dare seguito al disposto normativo sopra richiamato, è necessario soffermarsi sul quadro normativo e giurisprudenziale che inserisce il “Servizio di Igiene Ambientale” tra i servizi pubblici locali di rilevanza economica.

A tale proposito giova ricordare che l'art. 183, comma 1, lett. n) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito anche il “Codice dell'Ambiente”) definisce il servizio di “gestione” dei rifiuti come la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento.

Il combinato disposto dell'art. 25, comma 4 del D.L. 1/2012 e dell'art. 202 del Codice dell'Ambiente consente di qualificare il ciclo dei rifiuti come un servizio pubblico locale.

A conferma di quanto sopra, la Corte dei Conti – Lombardia, con parere n. 531/2012/PAR del 17 dicembre 2012, e la giurisprudenza hanno sottolineato che **“la natura del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti è quella di servizio pubblico locale di rilevanza economica in quanto reso direttamente al singolo cittadino, con pagamento da parte dell'utente di una tariffa, obbligatoria per legge, di importo tale da coprire interamente il costo del servizio (cfr. art. 238 d.lgs. n. 152/2006 e, prima, art. 49 d.lgs. n. 22/1997)”**.

In merito alla costituzione degli Ambiti Territoriali Ottimali da parte di Regione Lombardia o, in caso di inadempienza, da parte del Consiglio dei Ministri si rileva che alla data di stesura del presente documento non sono ancora stati costituiti e che pertanto il ruolo di ente concedente/affidante è rimasto in capo al singolo Comune.

A.2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

□ DIRETTIVA 2014/24/UE sugli appalti pubblici

La direttiva europea sugli appalti pubblici tra enti del settore pubblico stabilisce norme sulle procedure per gli appalti indetti da amministrazioni aggiudicatrici, per quanto riguarda appalti pubblici e concorsi pubblici di progettazione il cui valore è stimato come non inferiore alle soglie stabilite all'articolo 4.

In particolare, l'art. 12 detta le condizioni alle quali un affidamento è escluso dalla disciplina della direttiva stessa ovvero quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di

- cui trattasi un *controllo analogo* a quello da esso esercitato sui propri servizi;
- b) *oltre l'80 % delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore di cui trattasi; e*
 - c) *nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione di capitali privati diretti, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.*

Per determinare la percentuale di attività prevalente di cui alla lettera b) si prende in considerazione il fatturato totale medio, o una idonea misura alternativa basata sull'attività, quali i costi sostenuti dalla persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice in questione nei campi dei servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto. Qualora non fosse possibile considerare i tre anni (esempio per nuova attività), è sufficiente dimostrare, in base a proiezioni dell'attività, che la misura è credibile.

Si ritiene che un'amministrazione aggiudicatrice eserciti su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi della lettera a) qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata.

Nel comma 3 si specifica che il controllo analogo può essere esercitato dall'amministrazione aggiudicatrice congiuntamente con altre amministrazioni aggiudicatrici, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti;
- b) tali amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica; e
- c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici controllanti.

□ **NORMATIVA NAZIONALE**

- *Testo Unico Ambiente – D.Lgs 152/2006 (e s.m.i.)*

La parte IV del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. regola la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati a livello nazionale, in attuazione della direttiva comunitaria 2008/98/CE. Con gestione del servizio di igiene ambientale (art. 183, co. 1) si intendono "la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario".

L'art. 198 elenca le competenze in capo ai Comuni in materia di gestione dei rifiuti, stabilendo che (art. 198, co.1) "*sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202, i **comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.***" Inoltre, i Comuni hanno il compito di disciplinare la gestione dei rifiuti urbani mediante specifici regolamenti coerenti con i piani d'ambito, specificando le misure adottate per assicurare la tutela igienico-sanitaria di tutto il processo di gestione dei rifiuti

urbani, le modalità di svolgimento del servizio di raccolta e trasporto, le modalità di conferimento e di pesatura dei rifiuti prima di avviarli a recupero o smaltimento, nonché tutti i criteri di assimilazione, per qualità e quantità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani.

Quindi, secondo la norma nazionale (art. 200) la gestione dei rifiuti urbani deve essere organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO), delimitati nel Piano Regionale, tuttavia la norma consente alle regioni di **adottare modelli alternativi** laddove (comma 7) "predisporgano un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento ai criteri generali e alle linee guida riservati, in materia, allo Stato ai sensi dell'art. 195". Ciascuno degli ambiti territoriali definiti dai Piani Regionali deve costituirsi in Autorità di Ambito (art. 201) a cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente e trasferiscono le proprie competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti, che ciascuna Autorità organizza secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza e definendo obiettivi e modalità nel proprio Piano d'Ambito. In particolare, l'art. 201, co. 4, assegna alle Autorità di Ambito il compito di gestire ed erogare il Servizio, comprensivo di realizzazione e gestione degli impianti, con lo scopo di perseguire la autosufficienza di smaltimento e stabilisce che la durata della gestione da parte dei soggetti affidatari non deve essere inferiore ai 15 anni.

L'art. 202 disciplina, nel dettaglio, l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'Autorità di Ambito: *"L'Autorità d'ambito aggiudica il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie, secondo la disciplina vigente in tema di affidamento dei servizi pubblici locali in conformità ai criteri di cui all'articolo 113, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché con riferimento all'ammontare del corrispettivo per la gestione svolta, tenuto conto delle garanzie di carattere tecnico e delle precedenti esperienze specifiche dei concorrenti, secondo modalità e termini definiti con decreto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nel rispetto delle competenze regionali in materia."* Resta inteso che, qualora le Autorità di Ambito non siano state ancora costituite e non abbiano svolto alcuna gara o procedimento per l'affidamento del Servizio a un gestore unico di Ambito, l'onere della gestione e dell'affidamento del servizio di igiene urbana dei rifiuti resti in capo al Comune.

□ *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.*

L'art. 113 del D.Lgs 267/2000 (e s.m.i.) disciplina le modalità di gestione e affidamento dei servizi pubblici locali, come il servizio di gestione dei rifiuti, per quanto riguarda in particolare la tutela della concorrenza. Il comma 5 sancisce le modalità in cui può essere affidato il servizio, ovvero

- a) a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
- b) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche;
- c) a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

- *Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica – D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175*

Il D. Lgs. 175/2016 norma la “*costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l’acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta*”.

Secondo l’art.4, comma 2 a) “*le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi*”, è il caso del servizio di gestione dei rifiuti (vedi in seguito par. 2.3 L.R. 26/2003).

L’art. 16 disciplina le società *in house*, definendole come le società che ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l’esercizio di un’influenza determinante sulla società controllata.

- *Codice dei contratti pubblici – D.Lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.)*

La disciplina dei contratti *in house* viene affrontata nel cosiddetto “codice appalti” agli articoli 5 e 192.

Innanzitutto le amministrazioni che si avvalgono “dell’affidamento *in house* di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, (...) effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti *in house*, avuto riguardo all’oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”.

L’art.5 chiarisce quando un affidamento può avvenire mediante l’uso dell’*in house providing*, venendo escluso dall’applicazione del medesimo D.Lgs. 50/2016. Secondo il comma 1: “una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un’amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, non rientra nell’ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- b) oltre l’80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall’amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;
- c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata

- *Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese– D.Lgs. n. 179/2012*

Il decreto legge 179/2012 (convertito con modifiche nella legge 221/2012), all'art. 34 - *Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni* al comma 20, impone l'obbligo, per i servizi pubblici locali di rilevanza economica di motivare la scelta di un affidamento mediante una apposita relazione, che ha lo scopo di "assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento". Tale relazione deve essere adeguatamente comunicata, ad esempio mediante pubblicazione sul sito internet dell'ente affidante, e deve dare conto delle "delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste".

Riassumendo la relazione deve dimostrare che l'affidamento prescelto garantisca:

- il rispetto della disciplina europea;
- la parità tra gli operatori;
- l'economicità della gestione;
- l'adeguata informazione della collettività di riferimento.

□ **NORMATIVA REGIONALE**

La **Legge Regionale n. 26/2003** "*Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche*" dettando le prescrizioni necessarie a garantire che i servizi locali di interesse economico generale "siano erogati per la soddisfazione dei bisogni dell'utente secondo criteri di qualità, efficienza ed efficacia e in condizioni di sicurezza, uguaglianza, equità e solidarietà". In particolare, il titolo II si occupa della gestione dei rifiuti, e, l'art. 15 definisce il ruolo degli enti comunali. In particolare, il comma 1, assegna ai Comuni l'onere di affidare il servizio di gestione dei rifiuti urbani a "imprenditori o a società in qualunque forma costituite scelte mediante procedura a evidenza pubblica o procedure compatibili con la disciplina nazionale e comunitaria in materia di concorrenza; nel caso in cui non sia vietato dalle normative di settore, e se ne dimostri la convenienza economica, gli enti locali possono affidare l'attività di erogazione del servizio congiuntamente a una parte ovvero all'intera attività di gestione delle reti e degli impianti di loro proprietà (art.2, co. 6)". Secondo l'art. 15, inoltre, "I comuni organizzano la raccolta differenziata dei rifiuti urbani secondo le modalità del piano provinciale, al fine della loro valorizzazione mediante il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia ed energia, e per garantire il conseguimento degli obiettivi di riciclo e recupero di cui all'articolo 23. A tal fine definiscono il sistema di infrastrutture al servizio della raccolta differenziata, secondo le caratteristiche tecniche definite nella pianificazione regionale e le indicazioni contenute nei piani provinciali.". Inoltre, secondo il comma 3 "i comuni applicano alla tariffa dei rifiuti urbani, istituita dall'articolo 49 del d.lgs. 22/1997, un coefficiente di riduzione, modulabile fino alla completa copertura dell'importo, a favore dei soggetti svantaggiati".

Il **Piano Regionale di Gestione Rifiuti (PRGR)**, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1990 del 20 giugno 2014 si pone come obiettivi (art. 2):

- a) riduzione della produzione di rifiuti urbani;
- b) raggiungimento a livello regionale del 67% di raccolta differenziata ed non inferiore al 65% a livello comunale;

- c) recupero di materia ed energia, con priorità per il recupero di materia;
- d) mantenimento dell'autosufficienza regionale nel trattamento del Rifiuto Urbano Residuo (CER 200301, di seguito R.U.R.);
- e) miglioramento dell'impiantistica regionale;
- f) strategie di gestione finalizzate alla diffusione della tariffazione puntuale, a favorire sistemi di gestione in grado di ridurre i gas climalteranti, a promuovere il mercato dei prodotti ottenuti da riciclaggio e la lotta all'illecito.

Tali obiettivi sono declinati in modo più specifico nel capitolo 10 della Relazione di Piano del PRGR e in particolare si prevedono:

- Obiettivo RD1: raggiungimento del 65% di raccolta differenziata;
- Obiettivo RD2: attivazione entro il 2020 della raccolta di forsu, imballaggi in carta, plastica, vetro, metalli, legno, altri metalli non imballaggi, RAEE, oli minerali e vegetali, accumulatori, toner, vernici, farmaci, scarti verdi, scarti tessili e vestiti usati, ingombranti.
- Obiettivo RD4: 60 kg/(abitante*anno) di FORSU al 2020, con possibilità di deroga dal raggiungimento di questo obiettivo nei Comuni con forte incentivazione al compostaggio domestico (RUR inferiore a 100 kg (abitante*anno)).

Per quanto riguarda le modalità gestionali, la Regione Lombardia, avvalendosi della possibilità prevista dal Codice dell'ambiente (D.Lgs 152/2006, art.200 comma 7) di adottare modelli alternativi a quello degli Ambiti territoriali ottimali, ha seguito un sistema fondato sul ruolo centrale dei Comuni lasciando loro la possibilità di associarsi in ambiti organizzativi e di affidamento più estesi rispetto ai loro confini e incentivando tali scelte. Il risultato di tale indirizzo è che il 53% dei Comuni lombardi ha affidato il servizio a società in house (46% della popolazione), il 15% a società miste e solo il 30% mediante gara, con una gestione che è nel 92% dei casi sovracomunale.

*** * ***

Definito, quindi, il quadro normativo di riferimento, attesa la riconducibilità del *Servizio di Igiene Ambientale* tra i servizi pubblici locali di rilevanza economica, nelle successive sezioni si descriveranno:

Sezione B: Il contenuto del servizio di igiene ambientale e la definizione dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale;

Sezione C: La tipologia di affidamento prescelta dal Comune e la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento comunitario e nazionale e dei relativi presupposti giuridici;

Sezione D: Le ragioni economiche e finanziarie sottese alla scelta stessa.

SEZIONE B

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

B.1 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO.

Le caratteristiche del servizio di igiene ambientale oggetto di valutazione nella presente relazione sono dettagliatamente riportate nello schema di disciplinare allegato alla presente relazione e nei suoi allegati.

B.2 OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

Dato atto che:

- gli obblighi di servizio pubblico definiscono i requisiti specifici imposti dalle autorità pubbliche al fornitore del servizio per garantire il conseguimento di alcuni obiettivi di interesse pubblico;
- tali obblighi possono essere imposti sia a livello comunitario che a livello nazionale e/o regionale;
- la Commissione Europea nel Libro verde sui servizi di interesse generale (COM 2003-270) ha individuato una possibile serie di tali obblighi di pubblico servizio:
 1. universalità
 2. continuità
 3. qualità
 4. accessibilità
 5. tutela degli utenti e dei consumatori
- alcuni servizi d'interesse generale non possono essere prestati da una pluralità di operatori, ad esempio quando solo per un operatore unico sia possibile operare in condizioni di redditività.

Nello specifico i servizi oggetto dell'affidamento prevedono anche attività che non hanno una corrispondenza economica, ma che sono ritenute essenziali per raggiungere e mantenere standard qualitativi tali da conseguire un sensibile miglioramento del grado di sostenibilità ambientale, quali a esempio:

- inserimento nei piani dell'offerta formativa delle scuole presenti sul territorio di percorsi articolati in corsi e laboratori sui temi ambientali con particolare riferimento alla differenziazione dei rifiuti finalizzata al loro recupero e/o valorizzazione;
- cicli di incontri pubblici destinati alle diverse categorie di utenti (commercianti, ristoratori, gestori di comunità, famiglie, ecc.)
- interventi in occasioni di manifestazioni e fiere con stand, cartellonistica e forniture gratuite di contenitori o altro materiale finalizzato a sensibilizzare e a favorire il riciclo dei rifiuti prodotti;
- corsi di aggiornamento a favore dei dipendenti pubblici e/o altri operatori sulle modalità di gestione del servizio al fine di consentire una più puntuale e distribuita informazione all'utenza che si interfaccia con il Comune o con altre strutture a questo collegate;
- predisposizione di procedure telematiche (APP, pagine internet, ecc.) in grado di facilitare sia la differenziazione del rifiuto sia l'accesso ai servizi resi nel Comune.

Tra gli obiettivi che l'Amministrazione Comunale si propone va segnalato, inoltre, quello di minimizzare le quantità di rifiuti urbani o assimilati che vengono destinati a discariche o al termo valorizzatore, sistemi questi ritenuti ormai critici per la salute dei cittadini. Pur nella

consapevolezza che l'azzeramento sarà possibile solo in presenza di norme europee che impongano la preventiva "progettazione" del futuro rifiuto secondo stringenti criteri che consentano un riutilizzo economicamente sostenibile dello stesso, è intenzione intraprendere un percorso che si articola in:

- a. attività di sensibilizzazione finalizzate a coinvolgere l'utenza nel progetto di riduzione dei rifiuti da avviare a discariche o termo valorizzatore;
- b. ricerca, progettazione e realizzazione di sistemi alternativi di riutilizzo/recupero dei rifiuti rispetto all'avvio in discarica/termo valorizzatore.

Tutto ciò premesso e precisato, gli obblighi di servizio pubblico che si intendono affidare al gestore del servizio senza prevedere compensazioni economiche ulteriori o diverse rispetto a quanto già indicato nel disciplinare di servizio sono i seguenti:

- incontri periodici con l'utenza finalizzati alla diffusione delle migliori pratiche per un corretto conferimento dei rifiuti con particolare riferimento agli alunni delle scuole;
- introduzione progressiva di metodi di raccolta e trattamento innovativi;
- realizzazione di impianti finalizzati alla riduzione della frazione del rifiuto attualmente destinato allo smaltimento/incenerimento.

Date le caratteristiche del servizio e la sua valenza sociale, inoltre, l'affidamento avverrà per la totalità delle utenze riferibili alle tipologie di servizi affidati, così da garantire il pieno rispetto del principio di *universalità*.

In particolare, nei punti di raccolta e sulle aree di circolazione concordate, nei limiti tipologici e quantitativi stabiliti per legge o regolamento, il gestore dovrà garantire tutti i servizi affidati per tutti gli utenti presenti sul territorio indipendentemente dalla loro posizione geografica e ai medesimi standard quali - quantitativi

Il servizio verrà erogato come da disciplinare allegato alla presente dove sono specificati tutti i servizi in modo puntuale e chiaro

Non è prevista alcuna interruzione del servizio al momento dell'entrata in vigore del contratto ed è garantita la disponibilità immediata di tutti i mezzi tecnici/operativi per assicurare la gestione del servizio a partire dal 1 gennaio 2021.

Il gestore fornirà un servizio continuo, regolare e senza interruzioni secondo le modalità previste nel disciplinare. In caso di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio il gestore interverrà per risolvere nel più breve tempo possibile il problema ed adotterà misure idonee ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile, garantendo le prestazioni indispensabili per la tutela della salute e della sicurezza dell'utente (*continuità*)

Il gestore assicura la partecipazione dell'utente alla prestazione del servizio, tutelando il diritto alla corretta erogazione del servizio e favorendo la collaborazione con gli utenti. A tal fine gli stessi potranno produrre reclami, memorie, osservazioni, formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio e garantirà l'accesso alle informazioni ambientali secondo la normativa vigente.

L'utente avrà comunque diritto di accedere alle informazioni ambientali secondo le previsioni del d.lgs. n. 195/2005 nonché, più in generale, ai documenti ed alle informazioni detenuti dal gestore rispetto ai quali l'utente medesimo vanta un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, ai sensi di quanto stabilito dagli artt. 22 e ss. della legge 7 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.

Il gestore si impegna a garantire che il trattamento dei dati personali degli utenti avvenga nel rispetto del Regolamento UE in materia di protezione dei dati personali n. 679/2016 (GDPR), nonché del d.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Il gestore garantirà l'attuazione di un sistema di gestione della qualità, tendente al miglioramento continuo delle prestazioni, che assicuri la soddisfazione delle legittime esigenze ed aspettative degli utenti.

Il gestore garantirà anche l'attuazione di un sistema di gestione ambientale, assicurando, per quanto connesso all'attività del servizio di gestione dei rifiuti urbani, il miglioramento continuo, la conformità alle norme di settore, la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.

Il gestore garantirà inoltre l'attuazione di un sistema di gestione della sicurezza, al fine di assicurare, nello svolgimento del servizio e di ogni attività, nei limiti delle proprie competenze, la tutela della salute e della sicurezza dei cittadini e dei lavoratori.

I costi del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani saranno integralmente coperti, ai sensi della normativa vigente, dalla TARI o tassa rifiuti, come istituita dalla l. n. 147/2013, quale corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani svolto dal gestore nel territorio del Comune o dalla tariffazione puntuale "a corrispettivo" secondo quanto disposto dal Regolamento ministeriale DM 20 aprile 2017 *Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.*

Pertanto non sono previste compensazioni economiche ovvero finanziamenti addizionali da parte del Comune a favore del gestore affidatario.

Circa i flussi finanziari, fino all'eventuale attivazione della tariffazione puntuale "a corrispettivo", il Comune verserà direttamente al Gestore gli importi definiti a copertura dei costi nel piano economico finanziario approvato, predisposto secondo lo schema di cui al d.P.R. n. 158/1999 o atti normativi o regolativi *ratione temporis* vigenti.

Nessun altro compenso potrà essere richiesto per la fornitura del servizio, salve le modifiche tariffarie conseguenti all'aggiornamento e/o alla variazione dei servizi svolti come specificato nel Disciplinare di servizio.

SEZIONE C

C-1 - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA

Preliminarmente è utile qui ricordare che, per i servizi in discorso, il mercato è costituito da un numero insufficiente di *competitors* tale da minimizzare eventuali effetti distorsivi del mercato. La presenza di pochissime imprese territorialmente ben definite rende altamente probabile l'instaurarsi di un monopolio al quale l'Amministrazione pubblica non può validamente opporsi, dopo l'affidamento del servizio, mancando valide alternative percorribili.

C-2: INDAGINE PRELIMINARE SVOLTA DELLA COMUNITA' MONTANA VALLE BREMBANA

1. Modello di gestione

In ordine al mercato di riferimento e alla scelta dell'in house risulta opportuno ricostruire la situazione passata ed attuale tenuto conto del territorio di riferimento e alla sua morfologia.

La Comunità Montana Valle Brembana in ossequio al mandato che, ormai da anni le è stato conferito dai Comuni ed in forza della convenzione vigente sino al 31/12/2020, ha condotto una

preliminare ricerca di mercato tra gli operatori presenti sul territorio della valle e/o operanti in ambiti limitrofi.

La particolare morfologia del territorio caratterizzato da una unica viabilità di accesso (strada statale 470) impongono, infatti, di valutare la proposta e le offerte di società già presenti sul territorio o nei comuni confinanti poiché una non adeguata conoscenza del presente ambito territoriale, di natura prevalentemente montana, potrebbe arrecare pregiudizio alla qualità del servizio.

La Comunità Montana ha condiviso, inoltre, con la scrivente e con i comuni aderenti al progetto, le diverse e possibili soluzioni percorribili: ricorso al mercato mediante una gara d'appalto e affidamento del servizio di igiene ambientale mediante l'istituto dell' *in house providing*.

In particolare, come si evince dalla Relazione del Presidente (prot. n. 7763/1/10) del 10/08/2020 – redatta al termine di una “*analisi*” conclusasi in data 28/07/2020- la Comunità Montana ha chiesto a realtà private e/o pubbliche che già operano da tempo sul territorio la disponibilità ad eseguire il servizio di igiene urbana a decorrere dal 1 gennaio 2021.

L'indagine ha tenuto conto dei seguenti aspetti:

- La Comunità Montana dal 1999 ha espletato procedure di evidenza pubblica per:
 - ✓ la scelta del gestore del servizio di igiene ambientale, inteso quale servizio di trasporto rifiuti e noleggio cassoni;
 - ✓ l'individuazione di impianti di smaltimento e trattamento rifiuti
- Le procedure pubbliche volte all'individuazione del gestore del servizio di igiene ambientale, come emerge dalla documentazione agli atti, ha visto quale unico offerente la società Zanetti Arturo & C.
- Anche la gara indetta nel 2016 si è conclusa con l'aggiudicazione del servizio alla suddetta società, in qualità di unico offerente.

Sul territorio della Comunità, pertanto:

- Il servizio di igiene ambientale, inteso in senso stretto come servizio di trasporto e noleggio dei containers, è stato gestito da oltre 20 anni dal medesimo operatore economico. Per mera completezza, si precisa che la società Zanetti ha gestito il servizio sin da epoca antecedente al 1999, verosimilmente dagli anni 80; circostanza questa che può essere sicuramente dimostrata da una più approfondita analisi degli archivi storici della Comunità Montana e dei singoli Comuni;
- Il servizio di smaltimento delle frazioni di rifiuti è stato gestito sino al 2014 mediante adesione alla convenzione provinciale e successivamente con gara ed affidato al miglior offerente, con impianto sito nel raggio di 100 km dalla sede della Comunità Montana.

Tenuto conto di quanto sopra, la Comunità Montana in accordo con i Comuni aderenti, ha ritenuto di organizzare incontri conoscitivi ed assumere informazioni dalle seguenti realtà:

- ✓ Zanetti Arturo & C. di Mapello (BG) (attuale impresa affidataria del servizio)
- ✓ Val Cavallina Servizi Srl di Trescore Balneario (BG)
- ✓ Servizi Comunali S.p.A. di Sarnico (BG)

Non ha ritenuto opportuno coinvolgere, nell'indagine conoscitiva preliminare, altri soggetti in quanto non presenti nel territorio di riferimento, per le ragioni sopra meglio specificate.

La preliminare indagine di mercato è stata, quindi, condotta analizzando i seguenti aspetti:

- ✓ Condizioni economiche che le società ritenevano di poter praticare, nel caso di subentro nella gestione dei servizi attuali, (nelle medesime modalità) con decorrenza 01 gennaio 2021 (data di scadenza dell'attuale appalto);
- ✓ Durata temporale della proposta economica di cui al punto precedente;
- ✓ Costi di smaltimento dei rifiuti rsu, ingombranti, legno, toner, vernici, farmaci, vegetali e pneumatici, attualmente applicati ai propri soci;
- ✓ Eventuale valore dei rifiuti riciclabili (vetro, alluminio, plastica, carta, ferro), applicato ai propri soci;
- ✓ Valore della singola quota societaria per ogni comune aderente;
- ✓ Eventuale disponibilità al subentro per garantire la continuità dei servizi attuali al 01 gennaio 2021;
- ✓ Elenco dei Comuni della Comunità Montana Valle Brembana già gestiti;
- ✓ Costi praticati per la gestione del piano tariffario/finanziario, rapporti con Arera e gestione del ruolo;
- ✓ Indicazione di eventuali servizi complementari offerti ai soci ed eventuali investimenti programmati nel breve/medio periodo per abbattimento dei costi di smaltimento.

Nell'indagine svolta si è cercato di approfondire, oltre agli aspetti economici, sia la possibilità di migliorare i servizi in essere, che la possibilità di mantenere le attuali modalità di erogazione dei servizi qualora ritenute soddisfacenti dai Comuni.

La Società Zanetti Arturo & C, per le vie brevi, nel corso di un incontro svoltosi presso la sede alla Comunità in data 7 luglio 2020 ha manifestato la propria disponibilità a partecipare ad una eventuale procedura ad evidenza pubblica, senza incremento di costi del servizio svolto. L'attuale costo del servizio di igiene ambientale (trasporto e noleggio containers) sarebbe stato pertanto il valore minimo da porre a base di gara.

La valutazione condotta dalla Comunità Montana si è, quindi, concentrata sulla:

- Modalità di gestione dell'in house providing, mediante richiesta di disponibilità e di preventivo a due società in house già operanti sul territorio, come soggetti gestori del servizio di igiene ambientale presso alcuni comuni della Valle e presso territori limitrofi, come infra si dirà (Sezione C – paragrafo 8)
- Possibilità di procedere con un unico affidamento (trasporto rifiuti e noleggio containers + servizio di smaltimento dei rifiuti) così da disporre di un unico referente che possa gestire in modo completo e non frammentario il servizio;
- Possibilità di implementare il servizio con attività migliorative, possibilmente ad invarianza di costi.

2. Comparazione delle proposte formulate dalle Società in house

Condizioni economiche che le società ritenevano di poter praticare, nel caso di subentro nella gestione dei servizi attuali, (nelle medesime modalità) con decorrenza 01 gennaio 2021 (data di scadenza dell'attuale appalto).

Per poter valutare attentamente l'offerta proposta dalle varie società si è provveduto a realizzare un'offerta comparata, basata sulle quantità di rifiuto conferite anno 2019 paragonandola all'attuale costo del contratto d'appalto con la ditta Zanetti Arturo e i valori economici emersi dalle gare per il conferimento dei rifiuti successive in particolare per Rsu e Ingombranti.

Tale condizione ha portato alla redazione di un quadro sinottico allegato alla Relazione del Presidente, cui si rinvia, nel quale emergono 2 dati significativi:

1) Il costo complessivo del servizio (basato sui dati 2019)

Società	Costo servizio	Costo Smaltimenti	Costo totale
Zanetti Arturo	178435.80 €	268640.18 €	447075.98 €
Servizi Comunali	170729.66 €	240003.71 €	410733.37 €
Val Cavallina Servizi	185470.00 €	264810.52 €	450280.52 €

- 2) L'attuale costo del servizio è in linea con il mercato in quanto sia Servizi Comunali che Val Cavallina che possono godere di massa critica di comuni e popolazione servita molto superiore a quelle dei comuni della gestione associata offrono costi del servizio molto simili a quelli attualmente applicati e comunque andati in gara oltre 3 anni fa e che possono essere confermati solo successivamente a un'ulteriore gara d'appalto.

3. Durata temporale della proposta economica di cui al punto precedente.

L'attuale servizio viene affidato mediante gara d'appalto triennale per quanto concerne i servizi e con successive gare frazionate per lo smaltimento dei rifiuti bandite direttamente dalla Comunità Montana.

- Servizi Comunali ha proposto una durata dell'affidamento decennale
- Val Cavallina Servizi ha proposto una durata dell'affidamento quinquennale.

Per entrambe le società in house i prezzi degli smaltimenti sono legati alle gare periodiche che bandiscono per cercare le migliori condizioni sul mercato.

4. Costi di smaltimento dei rifiuti rsu e ingombranti, attualmente applicati ai propri soci.

Si è fatto riferimento agli attuali costi di smaltimento applicati ai soci al momento della presentazione delle richieste e sono:

Società	Costo servizio	Costo Smaltimenti	Costo totale
Zanetti Arturo	178435.80 €	268640.18 €	447075.98 €
Servizi Comunali	170729.66 €	240003.71 €	410733.37 €
Val Cavallina Servizi	185470.00 €	264810.52 €	450280.52 €

5. Valore (positivo o negativo) dei rifiuti riciclabili (vetro, alluminio, plastica, carta, ferro, legno), applicato ai propri soci.

Sia nella situazione attuale che nelle due proposte delle società in house non si fa riferimento a valori positivi in quanto tali economie sono state utilizzate per abbattere parte del costo del servizio di trasporto e/o noleggio cassoni.

Va rilevato che sia Servizi Comunali che Val Cavallina espongono un costo per la gestione della carta e cartone probabilmente legato alle fluttuazioni sul mercato di tale rifiuto che solo nell'ultimo periodo è tornato a essere positivo

Si precisa che tali costi sono variabili nel tempo a seconda delle condizioni di mercato.

6. Valore della singola quota societaria per ogni comune aderente.

Per poter usufruire delle prestazioni di Servizi Comunali va acquistata almeno un'azione dal valore di 154,75 € cad. Non è, pertanto, previsto un investimento particolarmente oneroso per il Comune, giacché una sola azione dal valore sopra citato è sufficiente per garantire all'Ente i poteri di controllo previsti nell'ambito del controllo analogo.

Per diventare soci di Val Cavallina Servizi è possibile acquistare un'azione ad un valore piuttosto consistente (non precisato nell'offerta) o mediante affitto di quota.

7. Eventuale disponibilità al subentro per garantire la continuità dei servizi attuali al 01 gennaio 2021.

Entrambe le società si sono rese disponibili a gestire il servizio dal 1 gennaio 2021 con le stesse modalità operative attuali, garantendo continuità al servizio senza creare disagio ai cittadini

8. Elenco dei Comuni della Comunità Montana Valle Brembana già gestiti.

Servizi comunali gestisce il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento nei Comuni di Algua, Bello, Bracca, Cornalba, Costa Serina, Lenna, Oltre il Colle, Sedrina, Serina, Taleggio, Ubiale, Clanezzo, Valbrembilla, Vedeseta per un totale di 13 Comuni.

Val Cavallina Servizi gestisce il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento nei Comuni San Giovanni Bianco e San Pellegrino Terme per un totale di 2 Comuni.

9. Costi praticati per la gestione del piano tariffario/finanziario, rapporti con Arera e gestione del ruolo.

Entrambe le società hanno fatto una loro proposta per la gestione del piano tariffario in conformità con i nuovi criteri di Arera.

Servizi Comunali ha proposto una quota fissa di 480.00 €/comune e una variabile di 0.36 €/abitante residente per la predisposizione di tale documentazione.

Val Cavallina Servizi invece ha proposto una quota variabile di 5.00 €/abitante residente.

Le proposte sopra descritte mostrano un costo complessivo annuo pari ad € 11.934.24 oltre iva nel caso di Servizi Comunali contro un costo complessivo annuo pari ad € 32.420,00 oltre iva nel caso di Val Cavallina Servizi (vedi schema di seguito riportato).

		PROPOSTA GESTIONE PIANO TARIFFARIO/FINANZIARIO - RAPPORTI CON AREA E GESTIONE DEL RUOLO	
		SERVIZI COMUNALI	VAL CAVALLINA SERVIZI
Comune di	n° abitanti	€/anno	€/anno
Averara	181	545,16	905,00
Branzi	711	735,96	3.555,00
Camerata Cornello	606	698,16	3.030,00
Carona	304	589,44	1.520,00
Cassiglio	108	518,88	540,00
Cusio	238	565,68	1.190,00

Dossena	908	806,88	4.540,00
Foppolo	186	546,96	930,00
Isola di Fondra	173	542,28	865,00
Mezzoldo	161	537,96	805,00
Moio dè Calvi	205	553,80	1.025,00
Olmo al Brembo	497	658,92	2.485,00
Ornica	148	533,28	740,00
Piazzatorre	387	619,32	1.935,00
Piazzolo	88	511,68	440,00
Roncobello	429	634,44	2.145,00
Santa Brigida	542	675,12	2.710,00
Valleve	134	528,24	670,00
Valnegrà	211	555,96	1.055,00
Valtorta	267	576,12	1.335,00

TOTALE	11.934,24	32.420,00
---------------	------------------	------------------

Resta salva la facoltà del Comune di rivolgersi a professionisti/ società terze che applichino costi del servizio inferiori.

10. Indicazione di eventuali servizi complementari offerti ai soci ed eventuali investimenti programmati nel breve/medio periodo per abbattimento dei costi di smaltimento.

Entrambe le società si sono dette disponibili a valutare comune per comune, con il supporto della Comunità Montana piani dedicati a ogni comune per procedere con il potenziamento del servizio anche di raccolta se necessario.

Inoltre è stata ricordata la possibilità di poter prevedere investimenti strutturali, principalmente per il potenziamento delle piazzole ecologiche o l'acquisto di cassonetti e campane.

Durante gli incontri avvenuti in sede le due società hanno esposto i propri progetti e la disponibilità a valutare comune per comune le reali necessità ed esigenze per migliorare il servizio.

11. Costi di gestione -comparazione e convenienza economica.

Sotto il profilo economico, il prezzo medio di gestione del servizio proposto dalla Servizi Comunali s.p.a. garantisce un minore costo complessivo (servizi e smaltimenti) pari ad oltre il 8%

(ottopercento) rispetto al costo attualmente sostenuto e proiettato sull'anno 2021 – ad invarianza di servizio.

Tale sconto percentuale non è stato garantito dalla **Valcavallina Servizi, che**, al contrario, come si evince dalla Relazione del Presidente della Comunità Montana (pag. 4), ha presentato una proposta che **prevederebbe un incremento di costo pari allo 0,7% circa**.

*** * ***

Prendendo atto del lavoro effettuato dalla Comunità Montana, la modalità che il Comune intende attuare per l'affidamento del servizio pubblico di igiene ambientale è quella dell'*"in house providing"*,

per le ragioni meglio esposte nei paragrafi precedenti e per l'estrema "flessibilità" del rapporto con il gestore, come meglio infra si preciserà.

Si ritiene che il mercato di riferimento della Comunità Montana, viste le pregresse procedure di evidenza pubblica condotte dalla stessa a decorrere dal 1999, non garantisca una reale concorrenza ed una competitività in termini economici.

La presenza di pochissime imprese territorialmente ben definite rende altamente probabile l'instaurarsi di un monopolio al quale l'Amministrazione pubblica non può validamente opporsi, dopo l'affidamento del servizio, mancando reali alternative percorribili.

Il Comune, visto l'esito dell'indagine condotta dalla Comunità Montana Valle Brembana, la percentuale media di riduzione del costo complessivo del servizio, i servizi aggiuntivi e migliorativi richiesti, pertanto, ha ritenuto di richiedere una offerta alla Servizi Comunali s.p.a. per valutare nel concreto le modalità di gestione del servizio, i vantaggi conseguibili in termini economico finanziaria, la possibilità di apportare miglioramenti e conseguire un più elevato grado di differenziazione dei rifiuti.

La presente relazione ha quindi il compito di valutare l'opportunità della volontà manifestata dalla Amministrazione comunale finalizzata all'affidamento del Servizio di Igiene Ambientale, mediante l'istituto dell'*"in house providing"*, nei limiti e alle condizioni previste dal D.Lgs. n. 175/2016 alla Servizi Comunali S.p.A. di Sarnico – BG - (di seguito, anche la "**Società**") qualora:

- la Società risponda ai requisiti di legge;
- i servizi erogati siano conformi alle esigenze del Comune;
- i costi dei servizi proposti risultino congrui rispetto a quanto attualmente offerto dal mercato.

Si analizzerà in via preliminare se Servizi Comunali s.p.a. risponde al "*modello*" di società in house delineato dalla normativa Comunitaria e Nazionale.

C.3 DISCIPLINA EUROPEA

Come sopra ricordato, l'ordinamento europeo, dapprima a livello giurisprudenziale e successivamente a livello normativo, pone tre condizioni per procedere all'affidamento "*in house*" di servizi pubblici locali:

1. il capitale della società affidataria deve essere interamente detenuto da enti pubblici;
2. gli enti pubblici titolari del capitale devono esercitare sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
3. la società deve realizzare la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

Nel caso di cui si discorre, la Servizi Comunali S.p.A.:

- è una società a capitale interamente pubblico, come da visura camerale ordinaria aggiornata che si allega;
- sulla stessa viene esercitato dagli Enti Pubblici soci un controllo analogo a quello esercitato sui loro servizi. Tale controllo è garantito dalle modalità gestionali-organizzative

appositamente introdotte nello Statuto (si rinvia in proposito all'art. 9 dello Statuto e al Regolamento di funzionamento del Comitato unitario per l'esercizio del controllo analogo, allegati alla presente);

- realizza non meno dell'80% del suo fatturato, calcolato sulla media del fatturato del triennio relativo agli ultimi bilanci approvati, a favore dell'ente o degli enti pubblici che la controllano, come emerge dalla allegata dichiarazione rilasciata dalla Società.

I tre requisiti previsti dall'ordinamento europeo risultano, pertanto, pienamente soddisfatti.

C.4 DISCIPLINA NAZIONALE

Con riferimento alla normativa nazionale, occorre richiamare la Legge n. 190/2014, il D.Lgs n. 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) e il D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti pubblici).

- Con riferimento alla **Legge n. 190/2014**, si ricorda che ai sensi del comma 611 *"[omissis] al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:*

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni"

Le finalità perseguite dalla norma (tra cui il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato) risultano ampiamente soddisfatte mediante l'affidamento *in house* del servizio alla Servizi Comunali S.p.A. in quanto:

- a) i servizi affidati rientrano tra le finalità istituzionali dell'Ente;
 - b) il numero dei dipendenti della Società (circa 185) è superiore al numero degli amministratori (n. 1 Amministratore Unico);
 - c) nessun'altra Società partecipata dal Comune svolge per lo stesso servizi o attività analoghe a quelle affidate alla Società;
 - d) la Società con 79 Comuni e circa 400.000 abitanti serviti rappresenta l'aggregazione ottimale per la gestione dei servizi di igiene ambientale;
 - e) il contenimento dei costi di funzionamento è stato realizzato ponendo al minimo il numero degli amministratori (Amministratore Unico) ed il relativo compenso.
- Analogamente risultano soddisfatti i requisiti previsti dal **D.Lgs. n. 175/2016** e dalle linee guida n. 7/2017 emanate dall'ANAC sulle società in partecipazione pubblica in quanto la

Società a cui si intende affidare il servizio di igiene ambientale ha come oggetto sociale esclusivo la produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi (art. 4 comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 175/2016).

- Ne consegue che, ai fini dell'affidamento del servizio di igiene ambientale alla Società, non sia da ritenersi applicabile il **D.Lgs. n. 50/2016** che ha recepito integralmente la sopracitata Direttiva comunitaria 2014/21/UE (si veda il combinato disposto dell'art. 5 e dell'art. 192 del Codice degli Appalti Pubblici).

La sussistenza dei presupposti di legge per procedere con un affidamento *in house* alla Società può ritenersi soddisfatta in ragione del fatto che:

- a) Il Comune eserciterà, unitamente agli altri Comuni affidatari dei servizi di igiene ambientale, un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, potendo svolgere sulla stessa un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative (come previsto dall'Art. 9 dello Statuto);
 - b) oltre l'80% delle attività della Servizi Comunali S.p.A. è effettuata nello svolgimento dei compiti affidati dagli enti pubblici soci della stessa (come previsto dall'Art. 4 dello Statuto);
 - c) nella Servizi Comunali S.p.A. non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati (come previsto dall'art. 5 dello Statuto e deducibile dalla visura camerale della Società).
- Inoltre, come previsto dall'art. 192 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, in data 05/03/2018 prot. 548 il Comune di Sarnico (BG), ha presentato all'ANAC la domanda di iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house*.

SEZIONE D

MOTIVAZIONI TECNICHE - ECONOMICHE ED OBIETTIVI PREFISSATI

Richiamato quanto già evidenziato nella Sezione C e sulla base della configurazione organizzativa della società Servizi Comunali S.p.a., che gestisce da anni il servizio di igiene urbana per conto di molti comuni oltre che l'esperienza ed i risultati gestionali positivi conseguiti nel corso degli anni dimostrano la convenienza tecnico economica della decisione assunta circa l'affidamento del servizio da parte del Comune nell'ottica di garantire l'ottimizzazione e la massimizzazione delle economie di scala legate all'esecuzione del servizio su un bacino territoriale e su un periodo contrattuale ritenuti ottimali e tali da risultare in grado di garantire gli standard qualitativi attesi.

Non da ultimi sono da considerare:

- I vantaggi economici derivanti dalla possibilità di adattare in ogni momento le condizioni di erogazione del servizio alle mutate esigenze del Comune come, ad esempio, l'attivazione di nuove forme di raccolta puntuale dei rifiuti o nuovi servizi di igiene ambientale senza la necessità di una nuova procedura concorsuale;
- La possibilità di attivare tutti i servizi complementari al servizio principale che la società offre gratuitamente o con costi predefiniti;
- L'eliminazione dei costi, diretti ed indiretti, che l'Amministrazione Comunale sarebbe tenuta a sostenere qualora optasse per il ricorso ad una gara ad evidenza pubblica.

Al fine di stendere un'analisi economica comparativa, vengono presi in considerazione i valori economici individuati dall'Osservatorio sui Rifiuti della Provincia di Bergamo (anno 2018), con specifico riferimento a:

1. costo pro-capite proprio del Comune di Camerata Cornello che fissa un costo pro-capite pari ad **€/ab.anno 127,31**
2. costo pro-capite nella Zona altim. Montagna che fissa un costo pro-capite pari ad **€/ab.anno 114,22**
3. costo pro-capite nella Zona omogenea Valle Brembana che fissa un costo pro-capite pari ad **€/ab.anno 146,61**
4. costo pro-capite proprio della Provincia di Bergamo che fissa un costo pro-capite pari ad **€/ab.anno 103,53**

Nello specifico, si è individuato il costo pro-capite per il servizio proposto dal Disciplinare oggetto di valutazione pari ad **euro 100,66** per abitante (601 abitanti iva compresa), comparato al dato consuntivo di riferimento individuato dall'Osservatorio dei rifiuti della Provincia di Bergamo in relazione ai costi di gestione dei rifiuti nel comune di Camerata Cornello (di cui sopra), come evidenziato nella tabella di seguito riportata:

OSSERVATORIO RIFIUTI

Comune di Camerata Cornella

Costi di gestione dei rifiuti

Anno	Comune		
	Costo totale	Costo totale al netto degli eventuali ricavi	Costo pro-capite sul costo totale (euro/ab.)
2016	79.499	79.499	128,02
2017	77.149	77.149	125,24
2018	77.149	77.149	127,31

Anno	Zona altimetrica Montagna				
	n. comuni	n. abitanti	Costo totale	Costo totale al netto degli eventuali ricavi	Costo pro-capite sul costo totale (euro/ab.)
2016	116	217.354	23.880.803	23.393.441	109,87
2017	116	216.313	24.516.798	24.140.403	113,34
2018	117	217.513	24.843.934	24.328.456	114,22

Zona omogenea Valle Brembana					
Anno	n. comuni	n. abitanti	Costo totale	Costo totale al netto degli eventuali ricavi	Costo pro-capite sul costo totale (euro/ab.)
2016	37	41.872	5.968.334	5.736.596	142,54
2017	37	41.582	6.083.998	5.915.266	146,31
2018	37	41.373	6.065.825	5.931.715	146,61

Provincia					
Anno	n. comuni	n. abitanti	Costo totale	Costo totale al netto degli eventuali ricavi	Costo pro-capite sul costo totale (euro/ab.)
2016	242	1.109.933	113.384.939	106.803.677	102,15
2017	242	1.111.035	113.770.075	109.606.270	102,40
2018	243	1.114.590	115.389.115	111.294.398	103,53

http://sit.provincia.bergamo.it/sitera3/ot/schede/raccolteDM_new.asp?amb=c&tab=0&cod=201816125

- il numero di abitanti al 31/12/2019 pari a 601 unità.

Detto indicatore economico, viene comparato dunque al medesimo dato consuntivo di riferimento individuato dalla Comunicazione rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione trasmesso alla **Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bergamo** in data **19/06/2020** (invio Telematico documento rif. N. 175408) dal Comune di Camerata Cornello relativo all'anno 2019 per i medesimi servizi di trasporto e smaltimento RSU oggetto di affidamento, pari ad €/ab.anno 107,48;

$$€ 64.599,00 / 601 abitanti = € 107,48 \text{ annui per abitante}$$

Ciò premesso, il costo complessivo annuo stimabile nella proposta redatta dalla **Società Servizi Comunali S.p.A.** risulta pari ad €/anno 60.500,11 iva compresa, che rapportato ad abitante consta in:

$$€ 60.500,11 / 601 abitanti = € 100,66 \text{ annui per abitante}$$

Premesso che

- una comparazione è sempre soggetta ad approssimazioni dovute in larga misura alle caratteristiche dei servizi richiesti dal Comune, nel caso in esame si evidenzia come i servizi previsti siano particolarmente completi e performanti con particolare riferimento al livello dei servizi generalizzati richiesti;
- va considerato che nel calcolo del costo per abitante non sono stati presi in considerazione gli utenti non residenti;
- la gestione amministrativa del tributo (TARI) è un servizio peculiare che completa la gamma di servizi offerti dalla Società e che tale servizio non è riscontrabile nei servizi di norma offerti da altre Società private di igiene ambientale che operano sul territorio.

si evidenzia una riduzione del costo pro-capite rispetto al 2019 pari al 6,34 %.

Viene inoltre rapportato il dato relativo alla **spesa preventiva** dell'intero servizio erogato dalla Comunità Montana Valle Brembana per l'anno 2020, approvato con **Deliberazione di Giunta esecutiva della Comunità Montana Valle Brembana n. 3 / 7 del 03/03/2020**, con la proposta della Società Servizi Comunali, dalla quale si evince una riduzione del 6 % per tutti i servizi (dalla tabella 1), un risparmio di € 30.394,29 per i soli smaltimenti (tabella 2), ed un risparmio totale pari all'8,13 % riassunto graficamente in tabella 3

TABELLA

SERVIZI	ton	€/ton	(con attuale gestore)	proposta anno 2021		
			somma	riduzione		prezzi proposti
nolo cassoni e trasporto RSU	1.732,00	€ 45,00	€ 77.940,00	-6%	-€ 4.676,40	€ 73.263,60
trasporto RS Ingombranti	388,00	€ 56,00	€ 21.728,00	-5%	-€ 1.303,68	€ 20.424,32
nolo cassoni Ingombranti			€ 5.535,00	-6%	-€ 332,10	€ 5.202,90
noleggio, svuotamento e trasporto campane VETRO-Lattine			€ 21.547,56	-6%	-€ 1.292,85	€ 20.254,71
noleggio, svuotamento e trasporto campane Plastica			€ 24.205,00	-6%	-€ 1.452,30	€ 22.752,70
noleggio contenitori PILE e medicinali			€ 5.000,00	-6%	-€ 300,00	€ 4.700,00
servizio Ecoveicolo 14,5 ore mese			€ 5.687,04	-6%	-€ 341,22	€ 5.345,82
servizio FORSU - compreso smaltimento	40,84	€ 230,00	€ 9.393,20	-6%	-€ 563,59	€ 8.829,61
nolo cassone VEGETALI	1	€ 600,00	€ 600,00	-6%	-€ 36,00	€ 564,00
trasporto VEGETALI	11	€ 200,00	€ 2.200,00	-6%	-€ 132,00	€ 2.068,00
nolo cassone LEGNO	1	€ 600,00	€ 600,00	-6%	-€ 36,00	€ 564,00
trasporto LEGNO	20	€ 200,00	€ 4.000,00	-6%	-€ 240,00	€ 3.760,00
nolo e gestione carta-cartone (5 container)			€ 0,00		€ 0,00	€ 3.000,00
totale IVA esclusa			€ 178.435,80		-€ 10.706,15	€ 170.729,65
					totale servizi	€ 170.729,65

SMALTIMENTI	ton/anno	€/ton.	proposta anno 2021	
RSU kg./anno	1.732,7319	€ 90,80	€ 157.332,06	
RS INGOMB kg./anno	388,1950	€ 191,85	€ 74.475,21	
FORSU	40,8400	€ 73,33	€ 2.994,80	
Toner	0,0570	€ 1.200,00	€ 68,40	
Vernici	0,6000	€ 1.000,00	€ 600,00	
OLI grassi commest	1,0060	€ 0,00	€ 0,00	
Imballaggi Plastica	121,5400	€ 0,00	€ 0,00	
Imballaggi Vetro	497,5650	€ 0,00	€ 0,00	
Medicinali	0,4260	€ 1.000,00	€ 426,00	
Batterie Acc al PB	2,8840	€ 0,00	€ 0,00	
Pile	0,4130	€ 0,00	€ 0,00	
LEGNO	41,2650	€ 73,00	€ 3.012,35	
VEGETALI	40,9400	€ 25,00	€ 1.023,50	
PLASTICA	7,8050	€ 0,00	€ 0,00	
METALLI	38,2200	€ 0,00	€ 0,00	
PNEUMATICI	0,7000	€ 102,00	€ 71,40	
totale smaltimenti			€ 240.003,71	
			totale generale	€ 410.733,36

oltre IVA

le quantità dei rifiuti sono rilevate a consuntivo 2019
i prezzi di smaltimento sono quelli in vigore alla data del 6 luglio 2020

TABELLA 2

PROPOSTA SERVIZI COMUNALI

SMALTIMENTI	ton/anno	€/ton.	IMPONIBILE
RSU kg./anno	1.732,7319	€ 90,80	€ 157.332,06
RS INGOMB kg./anno	388,1950	€ 191,85	€ 74.475,21
FORSU	40,8400	€ 0,00	€ 0,00
Toner	0,0570	€ 1.200,00	€ 68,40
Vernici	0,6000	€ 1.000,00	€ 600,00
OLI grassi commest	1,0060	€ 0,00	€ 0,00
Imballaggi Plastica	121,5400	€ 0,00	€ 0,00
Imballaggi Vetro	497,5650	€ 0,00	€ 0,00
Medicinali	0,4260	€ 1.000,00	€ 426,00
Batterie Acc al PB	2,8840	€ 0,00	€ 0,00
Pile	0,4130	€ 0,00	€ 0,00
LEGNO	41,2650	€ 100,00	€ 4.126,50
VEGETALI	40,9400	€ 28,00	€ 1.146,32
PLASTICA	7,8050	€ 0,00	€ 0,00
METALLI	38,2200	€ 0,00	€ 0,00
PNEUMATICI	0,7000	€ 102,00	€ 71,40
totale smaltimenti			€ 238.245,89

COSTI SMALTIMENTO ATTUALE GESTORE

SMALTIMENTI	ton/anno	€/ton.	IMPONIBILE	RIDUZIONE
RSU kg./anno	1.732,7319	€ 105,00	€ 181.936,85	-€ 24.604,79
RS INGOMB kg./anno	388,1950	€ 204,50	€ 79.385,88	-€ 4.910,67
FORSU	40,8400	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Toner	0,0570	€ 1.000,00	€ 57,00	€ 11,40
Vernici	0,6000	€ 3.500,00	€ 2.100,00	-€ 1.500,00
OLI grassi commest	1,0060	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Imballaggi Plastica	121,5400	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Imballaggi Vetro	497,5650	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Medicinali	0,4260	€ 1.000,00	€ 426,00	€ 0,00
Batterie Acc al PB	2,8840	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Pile	0,4130	€ 1.000,00	€ 413,00	-€ 413,00
LEGNO	41,2650	€ 70,00	€ 2.888,55	€ 1.237,95
VEGETALI	40,9400	€ 35,00	€ 1.432,90	-€ 286,58
PLASTICA	7,8050	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
METALLI	38,2200	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PNEUMATICI	0,7000	€ 0,00	€ 0,00	€ 71,40
totale smaltimenti			€ 268.640,17	-€ 30.394,29

TABELLA 3

Comunità Montana di Valle Brembana
scheda di raffronto costi

	Netto	IVA inclusa
situazione attuale (anno 2020) presunti		
TOTALE SERVIZI BASE	€ 178.435,80	
TOTALE SERVIZI OPZIONALI	€ 0,00	
TOTALE SMALTIMENTI	€ 268.640,17	
TOTALE RICAVI VENDITA RIFIUTI	€ 0,00	
	€ 447.075,97	€ 491.783,57
Offerta Servizi Comunali anno 2021		
TOTALE SERVIZI BASE	€ 170.729,65	
TOTALE SERVIZI OPZIONALI	€ 0,00	
TOTALE SMALTIMENTI	€ 240.003,71	
TOTALE RICAVI VENDITA RIFIUTI		
	€ 410.733,36	€ 451.806,69
minore spesa prevista	€ 36.342,61	€ 39.976,87
	8,13 %	

La gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, tuttavia, non può essere valutata esclusivamente sotto il profilo economico in quanto le sue implicazioni in materia di salvaguardia dell'ambiente, di educazione civica, di rispetto degli ecosistemi e più in generale di miglioramento della qualità della vita per i membri di una comunità, assumono una valenza pari a quella economica.

In considerazione dello stretto rapporto collaborativo che si andrebbe ad instaurare tra l'Amministrazione affidante e la Società, proprio dell'affidamento "in house", si ritiene che lo stesso permetterà all'Amministrazione di disporre di uno strumento agile ed efficace per modificare, anche in corso d'opera, il servizio svolto adattandolo alle esigenze del territorio con costi verificabili e sempre sotto controllo. Inoltre l'assenza di terzietà insita nel rapporto "in house" e l'esistenza del "controllo analogo" consentiranno di meglio garantire i risultati che si intendono raggiungere secondo un comune progetto.

Va sottolineato altresì come, per maggiore trasparenza nei confronti del Comune affidatario e conformemente allo standard di servizio proposto dalla Società ai comuni affidatari, la stessa non effettui alcuna "intermediazione" in relazione allo smaltimento ed al conferimento dei rifiuti prodotti dal Comune in seno al servizio, dando chiara evidenza sia dei puntuali costi di smaltimento.

Oltre gli elementi indicati ai paragrafi precedenti, occorre segnalare che l'offerta della Società Servizi Comunali S.p.A. contempla **elementi innovativi e attività di grande interesse** erogate unitamente al servizio di igiene ambientale **a titolo gratuito**.

Tra tali attività meritano attenzione:

- La **consulenza tecnica e amministrativa sui rifiuti urbani**. Trattasi di attività di consulenza sulle problematiche in campo ambientale riferite ai rifiuti che potrebbero sorgere in capo al Comune (esempio: rifiuti speciali non assimilati, abbandoni di rifiuti speciali pericolosi, ecc.);
- La **fornitura di servizi ONLINE** su sito internet www.servizicomunali.it: attraverso questo portale telematico, il Comune potrà acquisire tutti i dati relativi al servizio, calcolare in tempo reale la percentuale di raccolta differenziata raggiunta, elaborare statistiche sulla produzione di rifiuti, sui trasporti effettuati, etc.. In tal modo il Comune potrà acquisire preziose informazioni in relazione alla gestione del servizio, anche in funzione di vigilanza sulla corretta gestione del medesimo;
- La **disponibilità di un sito Internet "interattivo"**, attraverso il quale tutti i soggetti, pubblici e privati, interessati dal servizio possono interloquire ONLINE con gli addetti, sia per segnalare eventuali disfunzioni od eventi importanti, sia per richiedere interventi ordinari e straordinari.
- Il **sistema informativo al cittadino tramite una APP** dedicata: www.rumentologo.it. Si tratta di una applicazione, mediante la quale il cittadino può acquisire tutte le informazioni rilevanti per il servizio quali ad esempio:
 - o informazioni sulla tipologia di raccolta prevista nel primo giorno utile dalla consultazione;
 - o il calendario delle raccolte;
 - o orari e modalità di accesso al centro di raccolta una volta attivato;
 - o dove conferire il rifiuto sulla base di un dizionario dei rifiuti costantemente aggiornato;
 - o conoscere la propria posizione in relazione alla tassa/tariffa rifiuti e di altre imposte comunali;
 - o inviare richieste e chiedere chiarimenti sul servizio.

- L'accesso online del controllo satellitare degli automezzi impiegati per la pulizia delle strade tramite il proprio sito internet. Attraverso questo sistema il Comune potrà controllare la corretta esecuzione del servizio.
- L'organizzazione di interventi di comunicazione ambientale all'interno delle scuole. Si tratta di attività finalizzate a promuovere una migliore educazione dei cittadini in materia di igiene urbana con tutti i conseguenti effetti positivi. In particolare vengono organizzati dei laboratori didattici da inserire nel P.O.F. dell'Istituto Scolastico;
- Lo studio e la progettazione della tariffa puntuale attraverso la misurazione delle quantità di rifiuto indifferenziato conferite da ogni utenza. Tale servizio consentirà di meglio calibrare in futuro l'articolazione della tariffa sull'effettiva produzione di rifiuti. Il protocollo di Servizi Comunali prevede la presenza costante di operatori specializzati in grado di organizzare e gestire incontri pubblici con la popolazione e/o incontri riservati ad alcune tipologie di utenti secondo una pianificazione concordata con l'Amministrazione comunale che a più riprese consentirà una introduzione della "tariffa puntuale" progressiva, prevenendone le criticità. A questo scopo sono inoltre previste numerose iniziative di "mantenimento" della qualità del servizio anche attraverso momenti di formazione puntuale che vedono gli operatori, se richiesti, disponibili ad incontri personalizzati a favore di ogni tipologia di utenza.
- La ricerca di mercato per la cessione dei rifiuti recuperabili. Trattasi di attività di monitoraggio delle condizioni di mercato che applicano gli impianti di smaltimento, trattamento e recupero di rifiuti con particolare riferimento alla cessione dei rifiuti valorizzabili quali carta, ferro e metalli, vetro, per i quali non sono attive le convenzioni CONAI. Va infatti puntualizzato che la Società ha dimostrato di effettuare gare e ricerche di mercato allo scopo di individuare modalità di conferimento delle frazioni più convenienti per il Comune al quale riconosce per intero i ricavi realizzati con le vendite delle frazioni valorizzabili. Queste modalità di conferimento e di vendita dei rifiuti raccolti unitamente alle modalità di gestione della raccolta e alla realizzazione del centro di raccolta sono le migliori garanzie per mantenere sotto controllo i costi reali del servizio che si intende affidare.
- la redazione di un calendario annuale per le raccolte domiciliari programmate conformemente allo standard impiegato in tutti i propri Comuni gestiti;
- la redazione di una analisi di dettaglio del CDR in relazione alla compatibilità normativa dello stesso alle più recenti norme autorizzatorie.

Inoltre la proposta presentata dalla Servizi Comunali S.p.A. contempla:

- la gestione dei servizi amministrativi legati ai rifiuti, come la emissione, registrazione dei formulari per l'identificazione del rifiuto;
- la tenuta dei registri di carico e scarico per tutti i rifiuti urbani prodotti sul territorio;
- la predisposizione, compilazione del MUD;
- la compilazione della scheda rifiuti Provinciale (O.r.s.o.);
- l'elaborazione ed invio dei dati sui rifiuti all'ISTAT;
- la tenuta dei rapporti con i consorzi degli imballaggi (COMIECO, COREPLA, COREVE, RICREA, ecc.);
- la redazione di ogni tipo di statistica sui rifiuti raccolti tramite il sito internet www.servizicomunali.it;
- la segnalazione all'utente in caso di conferimento di rifiuti non corrispondente alle norme regolamentari;
- l'assistenza e la consulenza nella redazione dei regolamenti comunali per la gestione dei rifiuti e l'applicazione della tassa/tariffa;
- la progettazione, l'appalto, il finanziamento e la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria agli impianti di raccolta con costi inseribili nei piani finanziari di più esercizi.

La Società Servizi Comunali S.p.A. è peraltro in grado di gestire l'affidamento di alcuni servizi complementari quali la gestione dei servizi amministrativi legati alla tariffa o tassa per il servizio rifiuti, compreso il recupero delle somme non riscosse, gli accertamenti, l'assistenza stragiudiziale in caso di accertamenti o ricorsi oltre numerose altre attività collaterali. Per garantire questi servizi la Società dispone di un ufficio composto da oltre dieci addetti altamente specializzati in grado di affrontare ogni tematica connessa alla gestione amministrativa della tassa/tariffa e di altre imposte comunali oltre che garantire, se richiesto, presenze in loco a supporto degli uffici comunali.

Pertanto è possibile affermare che l'offerta di quest'ultima risulta congrua sia in termini economici che soprattutto in termini di servizi aggiuntivi compresi nell'affidamento meglio descritti in premessa.

Si è infine verificato che la Società, dalla sua costituzione nell'anno 1997, ha sempre chiuso il bilancio con un utile d'esercizio mediamente pari, nell'ultimo triennio, a euro 2.284.791,33 al netto delle imposte e ha distribuito ai Soci, nell'ultimo quinquennio, utili per euro 4.964.415,00.

Per l'affidamento in oggetto non sono, inoltre, previsti investimenti a carico del Comune in quanto:

- a) lo smaltimento dei rifiuti verrà affidato dalla Società a soggetti esterni già dotati di impianti;
- b) le attrezzature per la raccolta dei rifiuti sono già nella disponibilità della Società e pertanto non è previsto alcun investimento;
- c) nel caso in cui la Società dovesse effettuare investimenti, gli stessi non saranno messi a carico del Comune, ma verranno finanziati con mezzi propri della Società.

SEZIONE E

CONCLUSIONI

In presenza dei requisiti di legge in precedenza citati ed in forza delle considerazioni relative al territorio della Comunità Montana, non si può ritenere che l'affidamento in house generi effetti distorsivi sul mercato, posto che le pregresse procedure di evidenza pubblica per la selezione del gestore di igiene ambientale, hanno dimostrato l'insussistenza di un mercato con un adeguato numero di soggetti tra loro indipendenti ed in possesso di requisiti di qualità, esperienza e conoscenza delle criticità del territorio.

La scelta dell'in house, oltre all'evidente convenienza economica, sopra ampiamente dimostrata, risponde alle esigenze del Comune di una continua "correzione" ed *adeguamento* del servizio di igiene ambientale, oltre che all'implementazione dei servizi aggiuntivi e correlati allo stesso.

La flessibilità di gestione, risulterebbe non propriamente gestibile nell'ambito di un contratto di affidamento a soggetti terzi, essendo, al contrario una caratteristica intrinseca dell'in house, ove il "gestore" diviene un braccio operativo del Comune sul quale lo stesso esercita un "controllo" di fatto analogo a quello esercitato sui propri uffici interni.

L'*in house providing* non costituisce, infatti, un affidamento di un contratto ad un terzo, ma consiste in un affidamento per così dire interno, con il quale l'Amministrazione provvede in proprio allo svolgimento di determinate prestazioni. Nessuna disposizione normativa obbliga ad esternalizzare la prestazione di servizi che l'ente desidera prestare con una propria organizzazione o con strumento diverso dall'appalto pubblico.

I principali vantaggi di cui può beneficiare il Comune possono essere riassunti come segue:

- vantaggi economici derivanti dalla possibilità di adattare in ogni momento le condizioni di erogazione del servizio alle mutate esigenze del Comune come, ad esempio, l'attivazione di nuove forme di raccolta puntuale dei rifiuti o nuovi servizi di igiene ambientale senza la necessità di una nuova procedura concorsuale. In proposito si evidenzia che il "*disciplinare di servizio*" proposto dalla Servizi Comunali garantisce una "*flessibilità*" tale da consentire al Comune, per il futuro, di:
 - (i) Attivare su semplice richiesta del Comune, nella persona del Responsabile di Area, servizi aggiuntivi, complementari o connessi al servizio di igiene ambientale che la società offre gratuitamente o con costi predefiniti;
 - (ii) Concordare con la Società misure volte a migliorare il servizio, anche mediante la progettazione, manutenzione o realizzazione di centri di raccolta adeguati alle esigenze del territorio e rispettosi della vigente normativa;
 - (iii) Recedere in qualsiasi momento e senza penali dal contratto di servizio, così come previsto dall'art. 6 del disciplinare allegato in bozza;
- opportunità per il Comune di disporre di un partner che gestisca in maniera completa e nel rispetto della normativa vigente il servizio di igiene ambientale, senza dover ricorrere a molteplici procedure di gara per l'affidamento di servizi o di forniture complementari o connesse (es. forniture di sacchi o bidoni per la raccolta differenziata, attivazione dei servizi di cui all'allegato A, servizio di smaltimento delle varie tipologie di rifiuti ecc.).
In buona sostanza, mediante l'affidamento in house, è il "gestore del servizio" che compulsa ed adisce il mercato di riferimento nel rispetto delle procedure di legge, con ogni evidente riduzione e/o eliminazione dei costi, diretti ed indiretti, che l'Amministrazione Comunale sarebbe tenuta a sostenere qualora optasse per il ricorso ad una gara ad evidenza pubblica;
- possibilità di divenire soci della Società con un investimento minimo, pari a Euro 154,75 corrispondente al costo per l'acquisto di una azione. Si precisa che l'acquisto di una sola azione non incide sulle modalità di espletamento del cd. controllo analogo, essendo garantito da Statuto la partecipazione paritetica all'organo preposto. In buona sostanza, il Comune, a prescindere dal numero di azioni acquisite, può esercitare, unitamente agli altri soci, un controllo analogo a quello svolto sui propri servizi sulla base di un modello organizzativo interno qualificabile pacificamente in termini di delegazione interorganica (con ogni evidente conseguenza in ordine al corretto agire nel rispetto degli interessi in capo ai soci stessi).
- Adeguamento dei prezzi: i prezzi dei servizi sono adeguati mediante un sistema che tiene conto delle diverse componenti (personale, beni di consumo, mezzi). Il dato storico medio di rivalutazione degli ultimi 5 anni è stato di 0.98% annuale.
L'incremento è da considerarsi congruo e comunque inferiore agli incrementi medi su scala provinciale e regionale
- Una fisiologica tendenza della società in house, in quanto soggetta a controllo analogo e all'impulso decisorio dei comuni soci, a pervenire a composizioni bonarie delle possibili controversie nella esecuzione del contratto di servizio, prevenendo costosi e defatiganti contenziosi che, molto frequentemente, insorgono con affidatari privati.

Da tutto quanto sopra esposto, si può concludere che la scelta dell'affidamento *in house* alla Servizi Comunali S.p.A. risulta rispettosa dei principi posti alla base dell'esercizio della funzione amministrativa, volti al perseguimento dell'interesse pubblico alla corretta ed adeguata gestione

del servizio di igiene ambientale, tenuto conto delle peculiari caratteristiche del territorio e delle correlate esigenze.


La scelta dell'istituto dell'*in house providing*, può considerarsi sotto il profilo dell'opportunità la migliore attualmente perseguibile.

Sotto il profilo della convenienza e dell'economicità (intesi quale rapporto ottimale tra risorse impiegate e risultati ottenuti) occorre precisare, come emerge dalla precedente Sezione D) che la Società Servizi Comunali spa provvederà all'espletamento dei servizi sopra descritti unitamente a quelli aggiuntivi previsti a titolo gratuito e sopra evidenziati e (riportati nello schema di disciplinare di servizio allegato alla presente relazione) a fronte di un canone annuo complessivo pari ad **€ 60.500,11** (costo servizio + costo smaltimento – ricavi), con i soli adeguamenti previsti dallo stesso e che genera un risparmio del **6,34 %**.

A ciò si aggiungano gli ulteriori servizi offerti dalla società indicati nel disciplinare e garantiti per tutta la durata del contratto oltre ai servizi che il Comune intenderà eventualmente attivare.

Il Responsabile del Settore Tecnico

Locatelli geom. Andrea



**ALLEGATO A - PARTE SECONDA
CONDIZIONI ECONOMICHE PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI**

ALLEGATO 1 - PROSPETTO ECONOMICO SERVIZI E SMALTIMENTI

Comune di CAMERATA CORNELLO

servizi	nr. Abitanti	€/ab.	netto	IVA 10%	lordo
raccolta SECCO residuo tramite contenitori dislocati (n. 42 circa, oltre a n. 19 cestini) due volte a settimana tutto l'anno	621	25	€ 15.525,00	€ 1.552,50	€ 17.077,50
raccolta carta/cartone, frequenza quindicinale	621	9	€ 5.589,00	€ 558,90	€ 6.147,90
raccolta imballaggi in plastica, frequenza quindicinale	621	9	€ 5.589,00	€ 558,90	€ 6.147,90
servizi	ton/anno	€/ton.	netto	IVA 10%	lordo
trasporto RSU	111,91000	42,3	€ 4.733,79	€ 473,38	€ 5.207,17
raccolta, trasporto e smaltimento FORSU (organico)	0,00000	216,2	€ -	€ -	€ -
trasporto RS INGOMBRANTI	16,12000	52,64	€ 848,56	€ 84,86	€ 933,41
	nr.	€/cad.	netto	IVA 10%	lordo
nolo cassone ingombranti	1,00	564	€ 564,00	€ 56,40	€ 620,40
nolo cassone ferro e carta	1,00	564	€ 564,00	€ 56,40	€ 620,40
nolo cassoni plastica e plastica dura	1,00	564	€ 564,00	€ 56,40	€ 620,40
nolo cassone legno	1,00	564	€ 564,00	€ 56,40	€ 620,40
nolo cassone scarto vegetale	1,00	564	€ 564,00	€ 56,40	€ 620,40
trasporto LEGNO	5,0000	188	€ 940,00	€ 94,00	€ 1.034,00
trasporto SCARTO VEGETALE	5,0000	188	€ 940,00	€ 94,00	€ 1.034,00
trasporto e nolo cassoni carta	0,0000	800	€ -	€ -	€ -
gestione campane vetro-lattine	17,00000	118,37	€ 2.022,49	€ 202,25	€ 2.224,74
gestione campane plastica	0,00000	220,9	€ -	€ -	€ -
nolo contenitori pile	4,00000	68,1971531	€ 284,78	€ 28,48	€ 291,27
nolo contenitori farmaci	3,00000	68,1971531	€ 198,59	€ 19,86	€ 218,45
	ore	costo orario	netto	IVA 10%	lordo
raccolta RUP con ecoviscico e conferimento all'impianto		98,09	€ -	€ -	€ -
totale SERVIZI			€ 39.471,22	€ 3.947,12	€ 43.418,34


smaltimenti	ton/anno	costo/ton.	netto	IVA 10%	lordo
RSU	111,91000	€ 90,80	€ 10.161,43	€ 1.016,14	€ 11.177,57
ingombranti	16,12000	€ 181,85	€ 3.022,82	€ 302,28	€ 3.401,88
legno	12,890	€ 100,00	€ 1.289,00	€ 128,90	€ 1.417,90
scarto vegetale	13,000	€ 28,09	€ 364,00	€ 36,40	€ 400,40
medicinali	0,024	€ 1.000,00	€ 24,00	€ 2,40	€ 26,40
altre plastiche	2,675	€ 30,09	€ 80,25	€ 8,03	€ 88,28
pneumatici	0,000	€ 115,09	€ -	€ -	€ -
toner	0,000	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ -
inerti	0,000	€ 10,00	€ -	€ -	€ -
barattoli vernici	0,000	€ 1.100,00	€ -	€ -	€ -
RSU camateriali da esenzioni	0,000	€ 90,80	€ -	€ -	€ -
totale smaltimento rifiuti			€ 15.011,30	€ 1.501,13	€ 16.512,43

		€/ton.	netto	IVA 10%	lordo
oneri di sicurezza	54482,52	€ 0,00250	€ 517,58	€ 51,78	€ 569,36
totale			€ 55.000,10	€ 51,78	€ 60.500,11

ALLEGATO A - PARTE SECONDA
CONDIZIONI ECONOMICHE PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI
ALLEGATO 2 - PROSPETTO ECONOMICO SERVIZI ATTIVABILI A
SEGUITO DI SPECIFICA RICHIESTA

servizi	n.	u.m.	euro
Raccolta rifiuti e olii alimentari prodotti da esercizi da ristorazione collettiva	1	€/cad	da preventivare se richiesto
posa cassone per rifiuti cimiteriali	1	€/cad	€ 150,00
trasp. cassone rif. cimiteriali a smaltimento	1	€/cad	€ 240,00
Nolo container per ferro, scarto vegetale, legno, carta, inerti, plastica, vetro, pneumatici	1	€/cad. anno	€ 800,00
Nolo presscontainer	1	€/cad. anno	€ 3.000,00
Trasporto container ferro, scarto vegetale, legno, carta, inerti, plastica, vetro, pneumatici	1	€/cad	€ 210,00
fornitura scatole per rifiuti cimiteriali trattati	1	€/cad	€ 4,50
operatore qualificato non attrezzato (orario ordinario)	1	€/ora	€ 28,66
Operatore qualificato attrezzato con soffiatore (orario ordinario)	1	€/ora	€ 31,27
Autocarro leggero 3,5 ton PTT, con autista (orario ordinario)	1	€/ora	€ 46,90
Autocarro con attrezzatura compattabile fino a 15 ton.PTT con autista (orario ordinario)	1	€/ora	€ 84,69
Autocarro con attrezzatura compattabile fino a 41 ton.PTT con autista (orario ordinario)	1	€/ora	€ 117,26
Pulizia meccanizzata (spazzatrice) (orario ordinario)	1	€/ora	€ 104,23
Autocarro con attrezzatura scarrabile con polipo 26 ton.PTT con autista (orario ordinario)	1	€/ora	€ 106,51
operatore qualificato non attrezzato (orario straordinario/festivo)	1	€/ora	€ 38,44
Operatore qualificato attrezzato con soffiatore (orario straordinario/festivo)	1	€/ora	€ 41,04
Autocarro leggero 3,5 ton PTT, con autista (orario straordinario/festivo)	1	€/ora	€ 56,68
Autocarro con attrezzatura compattabile fino a 15 ton.PTT con autista (orario straordinario/festivo)	1	€/ora	€ 94,46
Autocarro con attrezzatura compattabile fino a 41 ton.PTT con autista (orario straordinario/festivo)	1	€/ora	€ 127,03
Pulizia meccanizzata (spazzatrice) (orario straordinario/festivo)	1	€/ora	€ 108,98
gestione amministrativa Tassa Tariffa compresa bollettazione e solleciti di pagamento	1	a corpo	da preventivare se richiesto
sportello c/o sede comunale per gestione amministrativa Tassa Tariffa	1	a corpo	da preventivare se richiesto
pulizia fosse biologiche, griglie, caditoie e pozzetti e servizi di videospesione	1	a corpo	da preventivare se richiesto
asportazione dei fanghi dagli impianti di depurazione	1	a corpo	da preventivare se richiesto
servizi di demuscazione e prevenzione al proliferare delle zanzare	1	a corpo	da preventivare se richiesto

Il Responsabile del Settore Tecnico
 Locatelli geom. Andrea



STATUTO

SERVIZI COMUNALI S.P.A.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SARNICO BG VIA SUARDO 14/A

Numero REA: BG - 303200

Codice fiscale: 02546290160

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Indice

Parte 1 - Protocollo del 01-09-2020 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A"

del REPERTORIO N. 62.261

RACCOLTA N. 15.557

STATUTO SOCIALE

Articolo 1 – Denominazione

È costituita una società per azioni a capitale interamente pubblico per la gestione dei servizi pubblici locali denominata:

“SERVIZI COMUNALI S.p.A.”

Articolo 2 – Sede sociale

La società ha sede sociale in Sarnico (Bg).

La società può istituire e sopprimere sedi secondarie.

L'organo amministrativo può istituire e sopprimere agenzie, depositi, uffici amministrativi e di recapito a servizio dell'utenza.

L'organo amministrativo ha altresì la facoltà di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al primo comma del presente articolo.

Articolo 3 – Durata

La durata della società viene fissata al 31 dicembre 2050, ma potrà essere prorogata o ridotta, nei termini di legge, secondo deliberazioni dell'assemblea dei soci.

Articolo 4 – Oggetto

La società ha per oggetto la produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi. In particolare e senza pretesa di completezza, la società ha per oggetto la gestione dei servizi pubblici degli enti locali soci, ivi compresa l'esecuzione di lavori e la fornitura di beni e servizi finalizzati a questo scopo e quindi più dettagliatamente:

- a) la raccolta, differenziata e non, di qualsivoglia genere di rifiuto, il suo trasporto, smaltimento o recupero e quindi l'autotrasporto di cose per conto proprio e per conto di terzi, la gestione di impianti di stoccaggio, di compostaggio, di trattamento, di inertizzazione, di discarica, di termovalorizzazione e di tutte quelle tecnologie complesse atte alla riduzione, valorizzazione, riutilizzo, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti comunque denominati e classificati;
- b) la salvaguardia ambientale e la sua sanificazione, l'igiene urbana e le attività inerenti;
- c) la gestione delle piattaforme ecologiche comunali e sovracomunali di qualunque tipologia o grado, dei centri di raccolta dei rifiuti, delle stazioni di trasferimento dei rifiuti;
- d) nei limiti posti dalla normativa in tema di servizio idrico integrato, la costruzione, la manutenzione e la gestione degli impianti necessari al ciclo completo delle acque quali, ad esempio, le fonti di captazione, gli acquedotti, le fognature e i depuratori; lo svolgimento di attività di ricerca di risorse idriche e di iniziative rivolte al risparmio e alla valorizzazione del patrimonio idrico;
- e) l'attività di riscossione, anche coattiva, di liquidazione ed accertamento e la gestione delle entrate connesse alle attività indicate alle lettere precedenti e anche di quelle tributarie e patrimoniali eventualmente affidate dagli enti locali soci;
- f) produzione di energia tramite impianti di gassificazione dei rifiuti organici e delle deiezioni animali e delle biomasse in genere.

Al fine di realizzare compiutamente il proprio oggetto sociale la società potrà promuovere la costituzione o assumere partecipazioni in altre società, imprese,

associazioni, consorzi che abbiano scopi affini, complementari o sussidiari con il proprio, quando tali partecipazioni siano ritenute necessarie, utili o strategiche per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Nel rispetto delle disposizioni in materia di affidamenti "in-house providing", la società potrà svolgere la propria attività anche nei confronti di enti pubblici e privati, consorzi, associazioni, società, imprese individuali e privati non soci a condizione che una quota superiore all'80% del fatturato della società venga effettuato nello svolgimento di compiti affidati alla società da enti pubblici soci. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società e che le attività svolte nei confronti di non soci abbiano una evidente attinenza con gli scopi societari e non siano antieconomiche per la società.

La società potrà altresì compiere tutte le attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali, fra cui operazioni immobiliari, mobiliari, industriali, commerciali e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali e/o personali, rilasciate nell'interesse della Società per obbligazioni sia proprie che di terzi, con tassativa esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico, l'esercizio del credito e le operazioni rientranti nell'ambito dell'attività bancaria e degli intermediari mobiliari, nonché le altre attività riservate dalla legge a particolari enti.

Articolo 5 – Capitale sociale

Il Capitale sociale è di

Euro 9.381.450,00

(novemilionitrecentottantunomilaquattrocentocinquanta virgola zero centesimi), diviso in n. 120.275 (centoventimiladuecentosettantacinque) azioni del valore nominale di Euro 78,00 (settantotto virgola zero centesimi) ciascuna.

Il Capitale sociale dovrà essere detenuto interamente da enti pubblici locali, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla Società.

Il Capitale sociale potrà essere variato con deliberazione dell'assemblea straordinaria; in caso di aumento del capitale anche mediante conferimento di delega all'organo amministrativo nei limiti previsti dalla Legge.

Gli enti pubblici locali che volessero aderire alla società devono far pervenire all'organo amministrativo della stessa una richiesta scritta. L'ingresso nella compagine azionaria di nuovi enti pubblici locali dovrà essere deliberato dall'Organo Amministrativo.

Articolo 6 – Azioni

Le azioni sociali sono nominative e indivisibili e conferiscono ciascuna eguali diritti al possessore. Ogni azione dà diritto ad un voto. A seguito della deliberazione di un aumento di capitale, salvo diversa disposizione assembleare ai sensi dell'art.2441 comma cinque del codice civile, gli azionisti hanno diritto alla sottoscrizione di un numero di nuove azioni pari alla quota percentuale di azioni possedute secondo le risultanze del libro soci alla data della delibera assembleare di aumento del capitale sociale.

Articolo 7 – Prelazione

Qualora un socio intenda trasferire, in tutto o in parte, le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione su nuove azioni emesse in caso di aumento di capitale, dovrà attivare la procedura di cui all'art. 7 bis.

Il trasferimento totale o parziale delle azioni possedute dai soci a terzi acquirenti sarà valido solo se i terzi acquirenti sono enti pubblici locali.

Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita verranno loro attribuiti in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale sociale.

Articolo 7-bis - Vendita delle azioni

La vendita delle azioni possedute dagli enti pubblici locali è soggetta alle procedure concorsuali pubblicistiche secondo le seguenti modalità:

- a) avvio, da parte dell'ente cedente, di una procedura di gara riservata esclusivamente ad enti pubblici locali;
- b) comunicazione da parte dell'ente cedente, con raccomandata a.r., del bando di gara e dell'esito della stessa all'organo amministrativo della società;
- c) comunicazione, a cura del consiglio d'amministrazione, per raccomandata a.r., del risultato della gara e del relativo bando agli altri enti locali soci entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui alla precedente lettera b);
- d) comunicazione, tramite raccomandata r.r., entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata di cui alla precedente lettera c), da parte degli altri enti locali soci al consiglio d'amministrazione della volontà di esercitare il diritto di prelazione alle condizioni indicate dall'esito della gara o dal valore posto a base d'asta, in caso di asta deserta;
- e) l'assenza di risposta entro i termini di cui alla lettera precedente, consente all'ente cedente di perfezionare la vendita delle proprie azioni a favore dell'aggiudicatario della gara.

Articolo 8 – Assemblea

Le assemblee, ordinarie e straordinarie, legalmente convocate e regolarmente costituite, rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazioni sono prese in conformità al presente statuto.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del Bilancio di esercizio e per le altre deliberazioni previste dall'art.2364 del codice civile deve essere convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società ovvero nel caso la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art.2428 le ragioni della dilazione.

L'assemblea ordinaria o straordinaria è altresì convocata quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta ai sensi di legge e per gli oggetti ad essa riservati.

La società non può istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in materia di società.

Articolo 9 – Esercizio congiunto del "controllo analogo"

1. Il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi viene esercitato congiuntamente da parte degli enti aggiudicatori mediante il Comitato per il controllo analogo, di seguito chiamato anche "Comitato".
2. Il Comitato è formato da un rappresentante di ogni socio aggiudicatore di servizi mediante le modalità dell' "in house providing" individuato nel legale rappresentante dell'Ente o suo sostituto ai sensi di legge.
3. Il funzionamento del Comitato e la nomina del suo Presidente sono regolati da apposito regolamento deliberato dal Comitato stesso ferma restando la regola per

cui ogni membro del Comitato dispone di uguale diritto di voto indipendentemente dalla quota di capitale rappresentata.

4. Il Comitato esercita il controllo analogo mediante le seguenti modalità:

a) Controllo ex ante

La Società sottopone alla preventiva approvazione da parte del Comitato i seguenti documenti di programmazione annuale:

- relazione programmatica
- piano degli investimenti
- piano occupazionale
- piano delle alienazioni
- piano degli acquisti e degli impegni di spesa superiori a valore del patrimonio netto dell'ultimo bilancio approvato non già ricompresi nel contratto di servizio.

b) Controllo contestuale

La Società dovrà presentare al Comitato una relazione periodica sull'andamento della gestione evidenziando eventuali scostamenti rispetto alle previsioni con particolare riferimento a quelli che possano far prevedere squilibri finanziari non rimediabili con risorse proprie.

Il Comitato può disporre controlli ispettivi.

c) Controllo ex post

Il Comitato in sede di approvazione del rendiconto presentato dalla Società dà atto dei risultati raggiunti e del conseguimento degli obiettivi prefissati fornendo indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva.

Il Comitato presenta all'Assemblea una rosa di candidati per la nomina:

- dell'organo amministrativo;
- dei membri del Collegio Sindacale;
- dell'organo di revisione legale dei conti;

e può chiedere ai suddetti organi di riferire allo stesso sul generale andamento della gestione dal punto di vista delle funzioni di propria competenza, come previsto dagli articoli 14 e 19 dello Statuto.

Articolo 10 – Convocazione dell'assemblea

L'assemblea è convocata dall'amministratore unico o dal consiglio di amministrazione nella sede sociale o in diverso luogo purché in Italia, mediante avviso comunicato ai soci, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata, almeno otto giorni prima dell'assemblea.

L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo di convocazione, nonché dell'ordine del giorno.

L'assemblea è validamente costituita, anche se non sono state osservate le modalità di convocazione, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo; in tal caso dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Articolo 11 – Partecipazione all'assemblea

Per avere diritto ad intervenire all'assemblea, i soci, anche se risultano regolarmente iscritti nel libro dei soci, devono depositare, almeno cinque giorni prima dell'adunanza, le loro azioni presso la sede sociale o gli istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione.

Ogni socio può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro socio.

Articolo 12 – Costituzione e deliberazione dell'assemblea

Per la costituzione e la maggioranza nelle deliberazioni relative alle assemblee

ordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, valgono le disposizioni di legge.

Per la costituzione e la maggioranza delle deliberazioni relative alle assemblee straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, occorrerà la presenza e il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.

Articolo 13 – Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o, in difetto, dal vicepresidente o dal consigliere di amministrazione più anziano.

L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, salvo il caso in cui il verbale della assemblea sia redatta da un notaio.

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente e, salvo che il verbale sia redatto da notaio, anche dal segretario.

Articolo 14 – Amministrazione

L'amministrazione della società può essere affidata anche a non soci.

La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione nominato dall'assemblea.

L'Amministratore Unico è scelto all'interno di una rosa di candidati individuata dal Comitato.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre o cinque membri nominati dall'assemblea scegliendoli all'interno di una rosa di nomi individuata dal Comitato. La determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione è effettuata dalla assemblea prima di procedere alla nomina dei suoi componenti.

Se non è nominato dall'assemblea, il Consiglio di Amministrazione elegge il Presidente.

La nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione deve essere fatta in modo tale da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei suoi componenti; se nel corso del mandato vengono a cessare uno o più Consiglieri, la loro sostituzione dovrà essere effettuata in modo da garantire il rispetto della suddetta frazione.

La composizione dell'organo amministrativo dovrà rispettare le disposizioni delle leggi speciali vigenti in materia per le società a controllo pubblico.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un vicepresidente e può delegare proprie attribuzioni ad un solo amministratore, che dovrà possedere una comprovata esperienza nel settore operativo specifico della società o in quello amministrativo.

La carica di vicepresidente è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

I consiglieri durano in carica un triennio, sono rieleggibili e spetta loro un compenso, il cui ammontare, nei limiti di legge, verrà fissato annualmente dalla assemblea, previa indicazione del Comitato, e potrà essere differenziato in funzione della carica ricoperta. Ad essi saranno rimborsate le spese sostenute nello svolgimento delle loro funzioni o nell'interesse della società. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

Nel rispetto ed in attuazione di quanto previsto all'art. 9, l'organo

amministrativo è investito dei poteri di legge per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

L'organo amministrativo, sentito il Comitato, può nominare un direttore generale, procuratori speciali e mandatari in genere per specifici atti o categorie di atti, determinandone i poteri e gli emolumenti.

Articolo 14 bis – Responsabilità per le sanzioni

Nei limiti e nel rispetto delle disposizioni di legge, la società assume a proprio carico il debito per sanzioni pecuniarie conseguenti a violazioni commesse, senza dolo o colpa grave, dai rappresentanti della società nello svolgimento delle loro funzioni e nei limiti dei poteri loro conferiti.

L'azione è dolosa in particolare quando la violazione è attuata con l'intento di pregiudicare la determinazione dell'imponibile, dell'imposta o del contributo ovvero è diretta ad ostacolare l'attività di accertamento.

La colpa è grave quando l'imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata o quando risulta evidente ed indiscutibile l'inosservanza di elementari obblighi tributari. L'inadempimento occasionale e non ripetuto sistematicamente nel tempo di obblighi inerenti i versamenti di imposte, tasse e tributi in genere non si considera colpa grave.

La colpa grave s'intende provata nell'ipotesi in cui i giudici tributari si saranno pronunciati in tal senso.

Articolo 15 – Sostituzione degli amministratori

In caso vengano meno per dimissioni o altra causa uno o più amministratori, il consiglio può provvedere alla surrogazione provvisoria, sentito il Comitato.

Nell'eventualità in cui per dimissioni o cause diverse venissero a mancare la maggioranza dei consiglieri si intenderà dimissionario l'intero consiglio; gli amministratori rimasti in carica provvederanno a convocare immediatamente l'assemblea per le nuove nomine, nel rispetto delle attribuzioni del comitato.

Per la decadenza dei consiglieri nominati nel corso del triennio si applica l'art.2386 del codice civile.

Nel periodo intercorrente fra la data di decadenza e quello dell'accettazione della carica da parte dei consiglieri di nuova elezione, il consiglio decaduto continua ad esercitare tutti i poteri e le attribuzioni previsti dalla legge e in conformità a quanto previsto dal presente statuto.

Articolo 16 – Riunioni del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è convocato presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, oppure quando ne sia stata fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri, dal Collegio Sindacale o dal comitato, con specifica indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno. In mancanza o impedimento del Presidente il consiglio di amministrazione può essere convocato dal vice-presidente, se nominato, o da un consigliere delegato, se nominato.

La convocazione del consiglio è fatta con lettera raccomandata R.R. spedita almeno otto giorni prima di quello fissato per l'udienza; nei casi di urgenza può essere effettuata via fax, telex o telegramma da spedirsi a ciascun consigliere e a ciascun sindaco effettivo almeno un giorno libero prima di quello previsto per la convocazione. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri e la maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci. In mancanza delle formalità di convocazione suddette il consiglio di

amministrazione è ritenuto valido in caso di presenza totalitaria dei consiglieri di amministrazione in carica e dei sindaci effettivi; in questo caso non si potrà validamente deliberare qualora un solo membro del consiglio di amministrazione o un solo sindaco effettivo dichiarerà di non essere sufficientemente informato sull'argomento posto in discussione.

Articolo 17 – Verbale delle riunioni

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte constatare su apposito registro dei verbali e sono sottoscritte dal presidente della riunione e dal segretario.

Articolo 18 – Rappresentanza della società

La rappresentanza legale della società spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed eventualmente ai Consiglieri Delegati, al direttore generale e ai procuratori speciali nei limiti dei poteri loro conferiti.

Articolo 19 – Collegio sindacale e organo di revisione legale dei conti

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento, sulla base delle norme di legge e delle disposizioni vigenti applicabili alla Società.

E' composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea scegliendoli all'interno di una rosa indicata dal Comitato.

La nomina dei membri del collegio sindacale deve essere fatta in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei membri effettivi e un membro supplente; se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della suddetta frazione.

I sindaci rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili.

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione, iscritti nell'apposito registro. L'organo di revisione legale dei conti è nominato dall'assemblea su indicazione del Comitato.

L'assemblea provvede a fissare gli emolumenti del collegio sindacale e dell'organo di revisione legale dei conti, previa indicazione del Comitato.

Su richiesta del Comitato il collegio sindacale e l'organo di revisione legale dei conti riferiscono allo stesso sul generale andamento della gestione dal punto di vista delle funzioni di propria competenza.

Articolo 20 – Esercizio sociale

Gli esercizi sociali hanno inizio il primo gennaio e si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procederà alla formazione del bilancio di esercizio secondo i criteri previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Il bilancio dovrà essere corredato da una relazione degli amministratori sull'andamento della gestione sociale, dalla relazione del collegio sindacale e dell'organo di revisione legale secondo i criteri previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Il progetto di bilancio e le prescritte relazioni dovranno essere inviate agli azionisti a cura dell'organo amministrativo almeno quindici giorni prima dell'assemblea annuale convocata per l'approvazione del bilancio stesso, anche mediante utilizzo di strumenti informatici.

Articolo 21 – Utili

Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale saranno ripartiti come seguente:

- a) il 5% a riserva legale sino al raggiungimento del quinto del capitale sociale;
- b) il residuo a riserva straordinaria per la necessità della società, salvo diversa destinazione deliberata dall'assemblea dei soci.

Articolo 22 – Clausola compromissoria

Qualunque controversia dovesse insorgere fra i soci o fra essi e la società, incluse le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, o nei loro confronti, per questioni attinenti al rapporto sociale in materia di diritti disponibili, sarà devoluta al giudizio di un arbitro o di un collegio di tre arbitri, nominati dal Presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede legale della società, su istanza della parte più diligente tra quelle in contesa.

La scelta in ordine alla nomina di un arbitro ovvero di un collegio arbitrale è rimessa alla parte che per prima presenta l'istanza per la nomina.

Nel caso in cui l'arbitro o uno degli arbitri designati sia impossibilitato o non intendesse assumere l'incarico, lo stesso sarà sostituito, su istanza di una delle parti in contesa, sempre dal Presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede legale della società.

L'arbitro o il collegio arbitrale deciderà ritualmente, secondo diritto.

Se per qualsiasi motivo l'arbitro o uno degli arbitri dovesse venire meno all'incarico assunto, si provvederà ad una nuova nomina con le stesse modalità di cui sopra.

Il Regolamento della Camera Arbitrale vigente al momento della domanda s'intende integralmente accettato con l'adesione al presente statuto e/o con l'accettazione delle cariche sociali.

Anche le controversie aventi ad oggetto la validità delle delibere assembleari sono devolute all'arbitro o al collegio arbitrale come sopra nominato.

Articolo 23 – Scioglimento e liquidazione della società

La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

La liquidazione della società è affidata ad un liquidatore o a un collegio di liquidatori, nominato dalla Assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto.

Salva diversa delibera dell'Assemblea, al liquidatore o al collegio compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, compiere gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa incluso il suo esercizio provvisorio.

La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

Articolo 24 - Adeguamento alla normativa sopravvenuta

La società adegua tempestivamente lo statuto e gli altri atti alla normativa sopravvenuta, con particolare riferimento alla disciplina sull'affidamento dei servizi pubblici locali ed all'esercizio delle prerogative, facoltà e diritti dei soci affidanti.

In ogni caso le norme del presente statuto non possono essere interpretate ed applicate nel senso di ridurre le prerogative, facoltà e diritti dei soci affidanti e del Comitato relativamente all'esercizio del proprio controllo in merito ai servizi

pubblici locali affidati.

Sono fatte salve ulteriori prerogative, facoltà e diritti riconosciuti ai soci affidanti nel contratto di servizio e negli altri atti, anche interni, approvati dai competenti organi societari. Qualora dall'applicazione di taluna delle disposizioni del presente statuto dovesse emergere, anche per fatti e normative sopravvenute, una riduzione o alterazione del corretto svolgimento del controllo analogo e congiunto sulla società da parte dei soggetti affidanti, il Comitato, ogni socio affidante, l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di amministrazione propongono tempestivamente le modifiche ritenute più opportune al fine di adeguare lo statuto alla normativa vigente.

La disposizione di cui al comma precedente si applica altresì nel caso in cui vengano adottati orientamenti giurisprudenziali sia nazionali che comunitari idonei a determinare i medesimi effetti.

Articolo 25 – Disposizioni finali

Per quanto non è espressamente previsto o disciplinato dal presente statuto s'intendono richiamate le disposizioni di legge che regolano le società per azioni.

Firmato: *Alen Prestini*

Nicoletta Morelli Notaio. Vi è Sigillo.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso del Registro Imprese.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA AI SENSI DEL DECRETO 22/02/2007 MEDIANTE M.U.I.
(MODELLO UNICO INFORMATICO)

Disciplinare di servizio per l'affidamento mediante l'istituto dell'*in house*

***providing* dei servizi di igiene ambientale alla Società Servizi Comunali**

S.p.A.

T R A

il Comune di _____, con sede a

(Bg) in Via _____, n. _____, C.F. _____ – P.IVA

_____ legalmente rappresentato dal _____ –

nato a _____ il _____ C.F. _____ il

quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse

dell'Ente suddetto, in esecuzione del Decreto Sindacale n. _____, del

_____ in qualità di _____, cui sono conferite le funzioni

dirigenziali ex art. 107 T.U.E.L. - di seguito il "**Comune**";

E

la Società Servizi Comunali S.p.A. con sede legale a Sarnico (BG) in via

Suardo n. 14/A, Partita IVA 02546290160 legalmente rappresentata dal Sig.

Enrico de Tavonatti, nato a Brescia il 26/10/1953, il quale dichiara di agire

esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della società suddetta, in

forza dei suoi poteri conferiti con la deliberazione dell'Assemblea dei Soci in

data 22/07/2016, di seguito la "**Società**";

congiuntamente anche le "**Parti**"

C O N S I D E R A T O che

1. l'oggetto del presente atto rientra tra le attività legittimamente affidabili

mediante l'istituto dell'*in house providing* così come precisato dall'art. 4

comma 2 lettera a) del D.lgs 175/2016 e s.m.i.;

2. la Società risponde a tutti i requisiti richiesti dalla normativa di settore per

poter acquisire servizi mediante l'istituto dell'*in house providing*.

TUTTO CIO' CONSIDERATO

SI DISCIPLINA QUANTO SEGUE:

Art. 1. Oggetto

1. Il presente disciplinare regola i rapporti tra il Comune e la Società nell'ambito dell'esecuzione dei servizi di igiene ambientale, o a questi funzionali, oggetto di affidamento mediante l'istituto dell'*in house providing* così come descritti nell'Allegato A che forma parte integrante e sostanziale del presente documento.

2. La Parte Prima dell'Allegato A) definisce le modalità operative con le quali i servizi verranno erogati.

3. La Parte Seconda dell'Allegato A) definisce:

a. la previsione di costo per gli esercizi futuri sulla base dei servizi richiesti dal Comune;

b. la previsione dei costi per lo smaltimento dei rifiuti raccolti;

c. la previsione dei ricavi per la vendita dei rifiuti valorizzabili in termini finanziari.

Riporta inoltre i servizi di igiene ambientale, o quelli a questi ricollegabili, con i relativi costi unitari, che la Società è in grado di garantire ancorché al momento non richiesti dal Comune.

4. I servizi indicati nell'Allegato A, ancorché non richiesti da parte del Comune alla data di sottoscrizione del presente atto, potranno essere attivati successivamente alle condizioni in vigore al momento dell'affidamento e previo accordo operativo con la Società.

5. Le parti concordano che eventuali nuovi o diversi servizi attinenti alle

materie oggetto dell'affidamento, attualmente non riportati nell'Allegato A, ma resi disponibili successivamente dalla Società potranno essere oggetto di affidamento previa approvazione da parte della Giunta Comunale di apposito atto integrativo del presente disciplinare.

6. I costi riportati nell'Allegato A sono soggetti ai meccanismi di aggiornamento con le modalità previste nell'art. 3 del presente documento.

7. Il cronoprogramma relativo ai tempi di attivazione dei servizi richiesti dal Comune, ricompresi nell'Allegato A, sarà oggetto di un accordo operativo tra le parti.

8. I servizi oggetto di affidamento si configurano come pubblici servizi di interesse generale.

9. I servizi non potranno essere abbandonati o sospesi, salvo casi di forza maggiore.

10. La gestione dei servizi affidati alla Società potrà avvenire sia tramite forme di gestione diretta sia tramite contratti con terze parti, da stipularsi nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in tema di appalti pubblici che la Società è tenuta ad applicare, o tramite forme miste di gestione.

Art. 2. Titolarità e modalità di conferimento dei rifiuti raccolti

1. Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa si riconosce che, con particolare riferimento all'iscrizione all'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti e all'Immatricolazione degli automezzi necessari al trasporto dei rifiuti raccolti sul territorio del Comune, la Società acquisisce i diritti oggettivi e soggettivi facenti capo al Comune stesso compresa la proprietà degli R.S.U. e degli assimilati che di conseguenza verranno trasportati in conto proprio.

2. La Società provvederà alla stipula di contratti per lo smaltimento e/o conferimento dei rifiuti e/o frazioni raccolte sul territorio del Comune. Tali contratti saranno vincolati al rispetto da parte della Società delle norme che regolano tale attività e potranno essere conclusi solo con Aziende in possesso dei previsti requisiti di legge.

3. Fatte salve le condizioni prima indicate la Società dovrà farsi carico di espletare tutte le azioni necessarie per assicurare al Comune l'applicazione delle migliori condizioni di mercato offerte alla Società.

4. Qualora il Comune disponga di contratti per il conferimento dei rifiuti raccolti o per la cessione delle frazioni valorizzabili più vantaggiosi rispetto a quelli praticati alla Società questa si impegna a utilizzare detti contratti applicando quanto previsto al successivo art. 3 punto 3 lettera a.

5. Qualora il Comune disponga di contratti vincolanti per il conferimento dei rifiuti raccolti o per la cessione delle frazioni valorizzabili meno vantaggiosi rispetto a quelli praticati alla Società questa si impegna a utilizzare detti contratti applicando quanto previsto al successivo art. 3 punto 3 lettera a.

Resta inteso che in questo caso restano a carico del Comune anche i maggiori costi per il conferimento o i minori ricavi derivanti dalla vendita dei rifiuti raccolti sul territorio del Comune.

Art. 3. Calcolo del corrispettivo e modalità di adeguamento e aggiornamento

1. Il corrispettivo è determinato sulla base dei servizi che il Comune affida alla Società tra quelli elencati nell'Allegato A) e delle sue successive modifiche o integrazioni. Ai prezzi indicati nell'Allegato A) verrà applicata l'IVA di legge oltre ad eventuali oneri che la legge dovesse porre a carico

del Comune.

2. L'aggiornamento del corrispettivo, determinato ai sensi del punto precedente, avverrà per i seguenti casi e con le seguenti modalità:

a. per i servizi calcolati in base alla popolazione residente la base di calcolo sarà aggiornata, a partire dal 01 gennaio, utilizzando i dati forniti dal Comune al 31 dicembre precedente. In sede di prima applicazione il numero degli abitanti residenti è calcolato al 31.12.2019;

b. il corrispettivo complessivo verrà inoltre incrementato o ridotto, a valere per l'anno successivo, come di seguito indicato:

1. per il 60% del suo valore utilizzando la variazione del costo della mano d'opera riferita al CCNL delle imprese esercenti i servizi di igiene urbana, raccolta rifiuti spurghi, ecc.;

2. per il 30% del suo valore utilizzando la variazione dei costi di esercizio calcolato sull'aumento medio di: lubrificanti in base ai bollettini della Camera di Commercio; variazione delle quotazioni di mercato riferite ad un pneumatico standard (195/70 R 15 C) manutenzione e riparazione e ammortamenti in base ai listini ufficiali ANIA e IVECO; polizze assicurative desunte dall'incremento dei contratti in essere; gasolio desunto dalla Staffetta Petrolifera Quotidiana per il gasolio da autotrazione alla pompa o fonte similare;

3. per il 10% del suo valore in base alle variazioni dell'indice ISTAT del costo medio della vita per operai ed impiegati (variazione FOI al 31 dicembre).

c. La Società avrà diritto all'adeguamento di cui ai precedenti punti a. e b.

del corrispettivo dal primo gennaio dell'anno successivo

all'affidamento indipendentemente dall'effettivo inizio del servizio.

d. Il corrispettivo si intende automaticamente aggiornato in caso di richiesta da parte del Comune di un numero maggiore o minore di servizi rispetto a quelli inizialmente previsti (frequenza del servizio, trasporti, ecc.) ma già previsti e quantificati nell'Allegato A) e s.m.i..

e. Il corrispettivo verrà aggiornato in caso di modifiche normative e/o fiscali che comportino un aggravio dimostrabile dei costi di svolgimento del servizio nel limite degli stessi;

f. La Società potrà introdurre modifiche qualitative e/o quantitative al servizio erogato o da erogarsi, che comportino anche variazioni del corrispettivo, solo con il preventivo assenso sottoscritto dal Comune. In questa ipotesi l'accordo indicherà anche i tempi e i modi di adeguamento del corrispettivo;

g. In caso di servizio soggetto a conguaglio l'adeguamento del corrispettivo avverrà come indicato nel successivo art. 4;

3. Le parti concordano che:

a. qualora si verificasse la necessità, per fatti indipendenti dalla volontà della Società, di accedere ad impianti di smaltimento e/o trattamento diversi da quelli utilizzati dalla stessa al momento della sottoscrizione dell'atto di affidamento del servizio situati a distanze superiori al 10 % da quelle attuali si applicheranno i conseguenti maggiori costi. Per la revisione prezzi verrà applicato il costo al chilometro indicato nell'Allegato A) e verranno conteggiati i chilometri di andata e di ritorno.

b. per le eventuali soste straordinarie, documentate, che si verificassero presso l'impianto finale per cause non imputabili alla Società e ai mezzi da questa utilizzati superiori a ore una verranno riconosciute in base al costo riportato nell'Allegato A).

Art. 4. Condizioni di pagamento

1. Il Comune si impegna a procedere alla liquidazione e all'emissione del mandato di pagamento del corrispettivo pattuito, comprensivo quindi dei servizi e dei costi di smaltimento dei rifiuti raccolti, in n. 12 (dodici) rate con scadenza, come di seguito, definendo che, in sede di prima applicazione, le fatture relative al servizio dei mesi di novembre e dicembre 2019 verranno saldate al massimo entro febbraio 2020 e comunque dopo aver ricevuto nota di accredito, di cui al successivo articolo 5 del presente disciplinare:

a. Prima rata: trentuno gennaio (31.01) pari ad un dodicesimo del corrispettivo dell'anno corrente aggiornato rispetto all'anno precedente secondo le modalità indicate all'art. 3;

b. Rata a conguaglio: ventotto febbraio (28.02.) pari al maggiore o al minore (in questa ipotesi verrà emessa nota di accredito) costo dei servizi erogati e degli smaltimenti dei rifiuti raccolti soggetti a conguaglio relativi all'anno precedente;

c. Seconda rata: ventotto febbraio (28.02) pari ad un dodicesimo del corrispettivo dell'anno corrente aggiornato rispetto all'anno precedente secondo le modalità indicate all'art.3;

d. Terza rata: trentuno marzo (31.03) pari ad un dodicesimo del corrispettivo dell'anno corrente aggiornato rispetto all'anno precedente

secondo le modalità indicate all'art. 3;

e. Quarta rata: trenta aprile (30.04) pari ad un dodicesimo del
corrispettivo dell'anno corrente aggiornato rispetto all'anno precedente

secondo le modalità indicate all'art. 3;

f. Quinta rata: trentuno maggio (31.05) pari ad un dodicesimo del
corrispettivo dell'anno corrente aggiornato rispetto all'anno precedente

secondo le modalità indicate all'art. 3;

g. Sesta rata: trenta giugno (30.06) pari ad un dodicesimo del
corrispettivo dell'anno corrente aggiornato rispetto all'anno precedente

secondo le modalità indicate all'art. 3;

h. Settima rata: trentuno luglio (31.07) pari ad un dodicesimo del
corrispettivo dell'anno corrente aggiornato rispetto all'anno precedente

secondo le modalità indicate all'art. 3;

i. Ottava rata: trentuno agosto (31.08) pari ad un dodicesimo del
corrispettivo dell'anno corrente aggiornato rispetto all'anno precedente

secondo le modalità indicate all'art. 3;

j. Nona rata: trenta settembre (30.09) pari ad un dodicesimo del
corrispettivo dell'anno corrente aggiornato rispetto all'anno precedente

secondo le modalità indicate all'art. 3;

k. Decima rata: trentuno ottobre (31.10) pari ad un dodicesimo del
corrispettivo dell'anno corrente aggiornato rispetto all'anno precedente

secondo le modalità indicate all'art. 3;

l. Undicesima rata: trenta novembre (30.11) pari ad un dodicesimo del
corrispettivo dell'anno corrente aggiornato rispetto all'anno precedente

secondo le modalità indicate all'art. 3;

m. Dodicesima: trentuno dicembre (31.12) pari ad un dodicesimo del corrispettivo dell'anno corrente aggiornato rispetto all'anno precedente secondo le modalità indicate all'art. 3;

Art. 5. Restituzione dei ricavi realizzati dalla vendita delle frazioni valorizzabili finanziariamente

1. La Società riconoscerà al Comune mediante emissione di nota di accredito, entro il 31 marzo dell'anno successivo, a titolo di riduzione dei costi dei servizi resi un importo pari ai ricavi realizzati mediante la vendita delle frazioni dei rifiuti raccolti sul territorio del Comune.

2. Qualora di comune interesse e nel rispetto della vigente normativa, con particolare riferimento a quella fiscale, le Parti potranno concordare modalità diverse di riconoscimento al Comune dei ricavi realizzati mediante la vendita delle frazioni dei rifiuti raccolti dalla Società sul territorio del Comune.

Art. 6. Durata e revoca dell'affidamento

1. La durata dell'affidamento del servizio è fissata in anni dieci a decorrere dal / /2021.

2. Il Comune potrà revocare l'affidamento in qualsiasi momento con atto motivato dal Consiglio comunale da adottarsi entro il 30 giugno e con contestuale dismissione delle quote azionarie. In questa ipotesi la revoca dell'affidamento avrà efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo.

Resta inteso che il Comune entro il termine trentun gennaio dell'anno successivo si impegna a riconoscere alla Società i servizi svolti, compreso l'eventuale conguaglio e le eventuali spese anticipate dalla Società per forniture e opere realizzate per conto del Comune e dei mezzi acquistati

per lo svolgimento del servizio per conto del Comune limitatamente all'eventuale quota residua calcolata come differenza tra il corrispettivo concordato e quanto già liquidato. Conseguentemente la Società si impegna a consegnare al Comune i beni acquistati e/o realizzati.

Art. 7. Oneri e obblighi diversi a carico della Società

1. La Società si fa carico delle seguenti incombenze:

- a. disbrigo delle pratiche che la legge pone a carico dei gestori del servizio;
- b. controllo qualità e quantità dei rifiuti/frazioni conferite;
- c. predisposizione statistiche semestrali;
- d. assistenza alle operazioni periodiche di pesatura a supporto del Referente nominato dal Comune;
- e. costo delle operazioni periodiche di pesatura;
- f. ricerca di mercato delle condizioni più favorevoli per il conferimento;
- g. stipula dei contratti con le società abilitate al conferimento;
- h. altre attività di cooperazione finalizzate alla identificazione, avviso, repressione di atti che compromettano un regolare conferimento dei rifiuti e/o frazioni.

2. Sono a carico della Società le spese inerenti e conseguenti il rischio di incendio delle attrezzature di proprietà della Società e l'assicurazione a norma di legge per la responsabilità civile contro terzi.

Art. 8. Controllo sull'esecuzione dei servizi oggetto dell'affidamento

1. L'esercizio da parte del Comune del controllo nei confronti della Società, analogo a quello esercitato sui propri servizi, viene effettuato con le modalità previste all'art. 9 dello Statuto della Società e, inoltre, mediante

la nomina di un responsabile di propria fiducia, di seguito denominato

Referente, incaricato di:

a. concordare con la Società modifiche e migliorie nei limiti del presente atto di affidamento;

b. effettuare controlli periodici sulla qualità dei servizi;

c. relazionare l'Amministrazione Comunale sull'andamento degli stessi;

d. farsi promotore, unitamente al responsabile del servizio nominato dalla Società, delle iniziative necessarie a ricomporre tempestivamente eventuali contestazioni che dovessero insorgere tra il Comune e la Società in ordine alla gestione del servizio assegnato.

2. Il Referente potrà essere nominato anche congiuntamente da più comuni con le modalità da questi individuate.

3. Al fine di favorire i controlli sui servizi erogati la Società renderà disponibili, tramite portale web, i dati relativi gli avvenuti conferimenti, dei rifiuti e/o dei materiali raccolti, presso i centri autorizzati. In particolare, dalla documentazione relativa ai conferimenti dei rifiuti solidi urbani, dovrà risultare il giorno di arrivo agli impianti di smaltimento e l'esplicito riferimento alla provenienza dei rifiuti conferiti oltre alla quantità conferita.

4. La Società si assume l'onere di concordare con il Referente la fornitura di eventuale documentazione accessoria che lo stesso reputi utile per un migliore controllo dei servizi erogati.

5. Le operazioni di pesatura, preventivamente comunicate, avverranno presso pese autorizzate.

Art. 9. Cooperazione.

1. E' dovere della Società tramite i propri incaricati segnalare immediatamente, al Referente nominato dal Comune, tutte quelle circostanze ed i fatti che, rilevati nell'espletamento del loro compito, possono impedire il regolare svolgimento del servizio; contestualmente il Comune si impegna ad attivarsi per la rimozione di tali impedimenti.

2. E' altresì dovere della Società denunciare immediatamente al suddetto Referente le irregolarità rilevate durante lo svolgimento dei servizi (getto abusivo di materiali, deposito e/o abbandono di immondizie od altro sulle strade, ecc.....) coadiuvando l'opera di accertamento degli addetti Comunali con l'offrire tutte le indicazioni possibili per la individuazione dei responsabili.

Art. 10. Osservanza di leggi, regolamenti e responsabilità.

1. La Società è tenuta a far osservare al personale addetto al servizio gli obblighi derivanti dal presente disciplinare e le disposizioni previste dalle leggi e dai regolamenti in vigore o che saranno emanati durante il corso dell'affidamento, comprese le norme regolamentari e le ordinanze Comunali in materia.

2. Il Comune, pertanto, si impegna a trasmettere alla Società i regolamenti in vigore presso l'Ente inerenti i servizi affidati e a comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica.

3. La Società dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti il trattamento normativo e salariale disciplinato dal contratto di categoria oltre agli obblighi previdenziali ed assicurativi previsti dalla legge.

4. La Società è responsabile di ogni danno, imputabile a lei o ai suoi

dipendenti o incaricati, che possa derivare al Comune o a terzi nell'espletamento del servizio.

Art. 11. Esecuzione d'ufficio.

1. Verificandosi gravi deficienze od abusi nell'adempimento delle disposizioni contenute nel presente disciplinare ed ove la Società, regolarmente diffidata, non ottemperi ai propri doveri, esperito ogni tentativo di accordo, il Comune avrà la facoltà di ordinare e far eseguire d'ufficio, a spese della Società, i lavori necessari per il regolare andamento del servizio.

2. La diffida ad adempiere dovrà essere scritta, motivata, circostanziata ed inerente agli obblighi assunti dalla Società; i tempi concessi dal Comune per porre rimedio dovranno essere congrui ed adeguati rispetto alla mancanza contestata.

Art. 12. Interessi di mora.

1. In caso di ritardata emissione e invio al tesoriere dell'Ente, rispetto ai tempi concordati, del mandato di pagamento dei servizi resi, la Società applicherà gli interessi di mora in ragione dell'Euroribor a sei mesi maggiorato del 2,25% all'anno.

Art. 13. Controversie.

1. Le Parti si impegnano a comporre bonariamente le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione dei servizi affidati secondo il presente disciplinare. Esperite inutilmente le iniziative necessarie a ricomporre tempestivamente eventuali contestazioni le parti si impegnano ad affidare al Comitato per il controllo analogo previsto all'art. 9 dello Statuto, o sua diretta emanazione, la funzione di arbitro per la composizione bonaria della

controversia. Gli arbitri, quali amichevoli compositori, dirimeranno la vertenza nel termine di 90 giorni.

2. In caso di mancato accordo tra le Parti viene eletto competente, in via esclusiva, il Foro di Bergamo.

Art. 14. Spese conseguenti alla sottoscrizione del disciplinare

1. Il presente atto si configura come affidamento di un pubblico servizio ad un proprio ufficio ("in house") in conseguenza del controllo analogo esercitato dal Comune; tutte le spese, nessuna esclusa ed eccettuata, che eventualmente dovessero insorgere a seguito della sottoscrizione del presente disciplinare sono, pertanto, a carico del Comune.

Art. 15. Trattamento dei dati

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679) e si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione agli adempimenti connessi all'esecuzione del servizio e di quanto pattuito con il presente atto.

Art. 16. Norme finali

1. Per quanto non normato dal presente disciplinare si farà riferimento al Codice Civile per quanto applicabile, alla normativa di settore in materia di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e alla normativa in materia di affidamenti mediante l'istituto dell'in house providing.

*** * ***

La presente scrittura privata, in quanto non autenticata, avendo ad oggetto prestazioni di servizi soggette ad I.V.A., sarà registrata solo in caso d'uso, come previsto dall'articolo 5, comma 2 e dall'articolo 1, lettera "b" della Tariffa parte

seconda, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Le Parti dichiarano e riconoscono conforme alle loro volontà per cui, a conferma, sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)", il presente atto redatto mediante strumenti informatici su numero 15 (quindici) pagine a video.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale

Per il Comune di

(F.to in modalità elettronica: _____)

Per Servizi Comunali S.p.A.

(F.to in modalità elettronica: Enrico de Tavonatti)

Allegato A)

al disciplinare di servizio per l'affidamento mediante l'istituto dell'in house providing dei servizi di igiene ambientale alla Società Servizi Comunali S.p.A.

Parte Prima - Modalità operative di erogazione dei servizi

Titolo I. Raccolte porta a porta

Art. 1. NORME COMUNI.

Tutte le operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti dovranno avvenire nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e di igiene al fine di evitare qualsiasi danno a persone o cose e dovranno essere inoltre effettuate evitando al massimo qualsiasi intralcio alla viabilità.

Art. 2. RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI MISTI E INGOMBRANTI.

Il servizio di trasporto dei rifiuti RSU e RS Ingombranti avverrà con l'ausilio di contenitori scarrabili (container) che verranno messi a disposizione dalla Società. Al loro completo riempimento questi verranno svuotati in loco o prelevati per lo svuotamento con conferimento presso impianti autorizzati. Gli svuotamenti verranno organizzati a seguito di specifica richiesta da parte degli organi competenti del Comune e verranno garantiti entro 48 ore successive alla richiesta ovvero, a seguito di cronoprogrammi predisposti dalla Società e preventivamente comunicati al Comune.

Qualora nello stesso container vengano conferiti i rifiuti provenienti da Comuni diversi, si procederà alla ripartizione del peso in funzione delle pesate in ingresso alla piattaforma, ove è presente il sistema di pesatura. La gestione delle pesate sarà effettuata dal soggetto "gestore" della piattaforma.

I contenitori scarrabili saranno custoditi dal Comune in aree adeguatamente attrezzate e debitamente autorizzate dagli organi competenti. Le aree dovranno avere spazi di manovra per facile ed agevole accesso agli automezzi impiegati per il servizio ed essere compatibili con le misure adottate dalla Società per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Eventuali situazioni di criticità verranno valutate in corso del servizio. Il Comune si impegna ad intervenire per adeguare eventuali criticità riscontrate.

Art. 3. RACCOLTA DIFFERENZIATA DI PILE ESAUSTE

MEDIANTE CONTENITORI STRADALI.

Il servizio prevede lo svuotamento di tutti i contenitori stradali esterni specificamente dedicati al conferimento differenziato da parte degli utenti di pile esauste. Tutti i contenitori sono di proprietà del Comune.

La raccolta sarà effettuata secondo frequenze concordate con il Comune. I materiali raccolti andranno conferiti ad impianti di smaltimento autorizzati.

Art. 4. RACCOLTA DIFFERENZIATA DI FARMACI SCADUTI

MEDIANTE CONTENITORI STRADALI.


Il servizio prevede lo svuotamento di tutti i contenitori stradali esterni specificamente dedicati al conferimento differenziato da parte degli utenti di farmaci scaduti. Tutti i contenitori sono di proprietà del Comune.

La raccolta sarà effettuata secondo frequenze concordate con il Comune. I materiali raccolti andranno conferiti ad impianti di smaltimento autorizzati.

Art. 5. RACCOLTA DIFFERENZIATA DI IMBALLAGGI

MEDIANTE CONTENITORI STRADALI.

Il servizio prevede lo svuotamento di tutti i contenitori stradali esterni specificamente dedicati al conferimento differenziato, da parte degli utenti, di



imballaggi in plastica e imballaggi in vetro/metallo. I contenitori sono di proprietà della Società.

La raccolta sarà effettuata secondo frequenze tali da garantire un buon servizio e comunque secondo necessità. I materiali raccolti andranno conferiti ad impianti di trattamento-recupero autorizzati. Il costo del servizio indicato nella tabella economica, tiene conto degli eventuali introiti dalla cessione dei rifiuti in compensazione parziale dei costi sostenuti dalla Società.

Art. 6. RACCOLTA DIFFERENZIATA PRESSO L'AREA ECOLOGICA

In conformità alle autorizzazioni in essere e compatibilmente alla capienza dell'area, sono oggetto di raccolta differenziata all'interno dell'area ecologica (Centro Comunale di raccolta o piattaforma ecologica di I° o II° livello) le differenti frazioni di rifiuto negli appositi contenitori (esempio; carta, residui vegetali, legno, metalli, ecc):

- I contenitori dei rifiuti o le aree ad essi dedicate devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione.
- I contenitori, se di proprietà del Comune, devono, in ogni caso, possedere le caratteristiche definite dalla normativa vigente in materia di stoccaggio dei rifiuti. Tali contenitori saranno collocati e custoditi a cura della Amministrazione Comunale, proprietaria degli stessi salvo diversi accordi intervenuti anche durante il corso dell'affidamento.
- I suddetti contenitori saranno vuotati con frequenza utile a garantire all'utenza la possibilità di un continuo e corretto conferimento. Questi, una volta riempiti, verranno avviati a cura della Società verso gli

impianti di cui sopra.

- La Società dovrà effettuare il trasporto dei rifiuti, oggetto di raccolta differenziata, dai Centri di raccolta agli impianti di trattamento, stoccaggio, smaltimento. I contenitori dovranno essere prelevati o svuotati su richiesta del Comune o suo delegato, tramite e-mail, in modo tale da effettuare i trasporti con i cassoni al massimo del riempimento. I contenitori dovranno essere sostituiti o svuotati sul luogo anche utilizzando il polipo caricatore. Per motivi di logistica la società potrà intervenire con autocarro di maggiori dimensioni e capacità di carico svuotando nello stesso intervento anche più di un container. Il costo del servizio indicato nell'allegato A) è riferito allo svuotamento di n. 1 (uno) container. La Società dovrà intervenire nel più breve tempo possibile compatibilmente con l'organizzazione della stessa (indicativamente 48 ore dal ricevimento della richiesta) salvo cause di forza maggiore (chiusura degli impianti, scioperi, epidemie, condizioni meteo proibitive, frane, inondazioni ed altre calamità naturali).

La manutenzione dei contenitori collocati, se di proprietà del Comune, fatta eccezione per quelli RAEE, è interamente a carico del Comune.

Le attrezzature fornite a nolo dalla Società dovranno consentire il conferimento delle tipologie di rifiuto indicate.

I rifiuti inerti conferiti dovranno provenire solo da operazioni domestiche occasionali e, quindi, con esclusione dei rifiuti inerti connessi ad attività industriali, artigianali e commerciali.

Art. 7. RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI TRAMITE

ECOVEICOLO ITINERANTE.

Il servizio prevede la raccolta dei rifiuti urbani pericolosi provenienti dalle sole attività domestiche. Un veicolo adeguatamente attrezzato raccoglierà tali rifiuti consegnati direttamente dagli utenti secondo un programma da definire successivamente che comprenderà cinque interventi annui (salvo differenti accordi detti servizi verranno previsti nei mesi di maggio, luglio, agosto, ottobre e dicembre).

Titolo II. ALTRI SERVIZI A RICHIESTA

Art. 8. RIFIUTI CIMITERIALI

Su richiesta del Comune, la Società dovrà provvedere alla raccolta, al trasporto ed allo smaltimento presso impianti autorizzati dei rifiuti cimiteriali derivanti dalle esumazioni ed esumazioni secondo le modalità igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente.

Qualora si renda necessario, la Società dovrà fornire gli appositi contenitori necessari allo smaltimento dei rifiuti presso l'impianto di termodistruzione.

Restano a carico del Comune gli oneri di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti oltre la fornitura di contenitori speciali, così come riportati nella Parte Seconda dell'Allegato A.

ALTRI SERVIZI RESI DALLA SOCIETA' COMPRESI

NELL'AFFIDAMENTO IN HOUSE

La Società si impegna ad erogare le seguenti attività e prestazioni gratuite qualora vengano affidati tutti i servizi di igiene urbana erogati sul territorio del Comune:

- Redazione e stampa di calendario di raccolta rifiuti, su cartoncino, a colori, formato A4, fronte/retro, secondo il modello in uso dalla Società, a fronte dell'affidamento "del servizio porta a porta";

- Una assemblea pubblica per la illustrazione delle modalità di raccolta differenziata con proiezione di slide dedicate ed un momento di confronto con la cittadinanza anche con risposte ai quesiti proposti.
- gestione dei servizi amministrativi legati ai rifiuti, quali la emissione, registrazione dei formulari per l'identificazione del rifiuto;
- la tenuta dei registri di scarico e scarico per tutti i rifiuti urbani prodotti sul territorio secondo normativa vigente;
- la predisposizione, compilazione del MUD;
- la compilazione della scheda rifiuti Provinciale (O.r.s.o.);
- la elaborazione ed invio dei dati sui rifiuti all'ISTAT;
- la consulenza tecnica e amministrativa sui rifiuti urbani;
- la consulenza per la redazione dei regolamenti comunali in materia di igiene urbana;
- la fornitura di servizi ONLINE su sito internet www.servizicomunali.it dove il Comune può scaricare tutte i dati relativi al servizio, calcolare in tempo reale la percentuale di raccolta differenziata raggiunta, elaborare statistiche sulla produzione di rifiuti, sui trasporti effettuati, ecc;
- sito Internet "interattivo": i referenti Comune possono interloquire ONLINE con gli addetti, sia per segnalare sia per richiedere interventi ordinari e straordinari;
- il sistema informativo al cittadino tramite una APP dedicata www.rumentologo.it. Questa applicazione è resa disponibile gratuitamente e fornisce informazioni sulla separazione dei rifiuti, un "dizionario" grazie al quale poter controllare quale sia il flusso corretto

del bene del quale ci si voglia disfare, il calendario di raccolta, gli orari di apertura dell'Isola Ecologica, la sua ubicazione georeferenziata, specifici "alert" per ricordare il servizio di raccolta previsto per il giorno successivo;

- la valutazione, la sottoscrizione delle convenzioni e la tenuta dei rapporti con i consorzi degli imballaggi (COMIECO, COREPLA, COREVE, RICREA, ecc.)

- la ricerca di mercato per la cessione dei rifiuti recuperabili;

- la redazione di ogni tipo di statistica sui rifiuti raccolti tramite il sito internet www.servizicomunali.it ;


- l'accesso al controllo satellitare degli automezzi impiegati per la raccolta dei rifiuti, la pulizia delle strade, ecc. operanti sul territorio del Comune tramite il sito internet dedicato;

- l'organizzazione di un intervento di comunicazione Ambientale all'interno delle scuole, con realizzazione di un laboratorio didattico sui vari argomenti legati all'ambiente appositamente studiati con personale professionalmente preparato;

- analisi, studio e progettazione di servizi ad elevato carattere innovativo quali il servizio di raccolta rifiuti a tariffa puntuale con relativa predisposizione di regolamento specifico per l'applicazione della "tariffa puntuale";

Art. 9. SERVIZI COMPLEMENTARI/FUNZIONALI AI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE

La Società si impegna, previo accordo, a fornire i seguenti servizi a titolo oneroso:



- gestione in house dei servizi amministrativi legati alla Tariffa o Tassa per il servizio rifiuti, compresa la stesura della proposta di piano finanziario da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, bollettazione, trasmissione bollette di pagamento, pratiche per il recupero delle somme non riscosse, gli accertamenti, ecc;
- servizi di demuscazione, prevenzione al proliferare delle zanzare, derattizzazione predisposti in base alle peculiarità territoriali del Comune;
- noleggio di qualsiasi tipo di attrezzatura propria della gestione del Centro di Raccolta/Isola Ecologica (cassoni, press-container, contenitori specifici, sistemi di controllo accessi e videosorveglianza, ecc.);
- qualsiasi attività occasionale riguardante l'igiene urbana non prevista negli articolati precedenti e promossa dal Comune come attività occasionale per la quale non si renda possibile una pianificazione nel tempo.

Titolo III. FORNITURE

Art. 10. FORNITURE

La Società si impegna a fornire contenitori, sacchi e sacchetti, necessari per la raccolta dei rifiuti alle condizioni e con le modalità indicate nell'elenco prezzi.

Titolo IV. MANUTENZIONI STRAORDINARIE AI BENI AFFIDATI IN USO AL GESTORE DEL SERVIZIO, REALIZZAZIONE DI NUOVE OPERE E FORNITURA DI BENI A CARATTERE STRAORDINARIO.

Art. 11. CONDIZIONI GENERALI

In forza dell'affidamento alla Società da parte del Comune della gestione di impianti e/o di beni di sua proprietà attinenti ai servizi previsti dal presente disciplinare (a esempio: centri di raccolta comunali, piattaforme ecologiche, mezzi d'opera, impianti di trattamento, ecc.), le spese di manutenzione straordinaria che si rendessero necessarie per:

- adempiere a obblighi di legge;

- adeguare il bene in affidamento a nuove disposizioni o a prescrizioni disposte dalle competenti autorità;

- ripristinare la corretta funzionalità del bene anche a seguito di sinistri, atti vandalici, eventi atmosferici e calamità;

saranno oggetto di una puntuale quantificazione e, previo assenso scritto da parte del Comune, sostenute dalla Società e il relativo onere potrà essere aggiunto al corrispettivo annuo mediante aggiornamento del canone pattuito oppure fatturato come prestazione autonoma rispetto al presente disciplinare.

Resta inteso che il Comune potrà liberamente sostenere autonomamente a sue spese gli interventi di manutenzione straordinaria. Qualora il Comune scelga di inserire dette spese nel corrispettivo annuo la durata del canone aggiuntivo, lo stesso sarà pari al numero degli anni mancanti al termine ultimo dell'affidamento in gestione del servizio.

Qualora il Comune non provveda direttamente o indirettamente a eseguire le necessarie manutenzioni straordinarie è facoltà della Società recedere dalla gestione del bene.

Le spese di manutenzione straordinaria che si rendessero opportune per:

- migliorare la funzionalità del bene;

- implementare nuove tecnologie;

- apportare modifiche estetiche;

- implementare soluzioni operative diverse da quelle in uso;

potranno essere richieste dalle parti e dovranno essere oggetto di una puntuale quantificazione da parte della Società. Previo assenso scritto da parte del Comune le stesse saranno sostenute dalla Società e il relativo onere potrà essere aggiunto al corrispettivo annuo mediante aggiornamento del canone pattuito oppure fatturato come prestazione autonoma rispetto al presente disciplinare.

Resta inteso che il Comune potrà liberamente disporre di intervenire autonomamente a sue spese. Qualora il Comune scelga di inserire dette spese nel corrispettivo annuo la durata del canone aggiuntivo sarà pari al numero degli anni mancanti al termine ultimo dell'affidamento in gestione del servizio.

Qualora il Comune chieda alla Società la realizzazione di nuove opere o l'acquisto di nuovi beni funzionali ai servizi affidati questi saranno oggetto di una puntuale quantificazione da parte della Società e, previo assenso scritto da parte del Comune, le stesse saranno sostenute dalla Società e il relativo onere potrà essere aggiunto al corrispettivo annuo mediante aggiornamento del canone pattuito oppure fatturato come prestazione autonoma rispetto al presente contratto. La durata del canone aggiuntivo sarà pari al numero degli anni mancanti al termine ultimo dell'affidamento in gestione del servizio salvo differenti accordi tra le parti.

Le opere realizzate e/o i beni acquistati dalla Società in applicazione del presente articolo e il cui onere verrà riconosciuto alla società mediante aggiornamento del canone annuale pattuito sono di proprietà della Società. Alle opere realizzate e/o ai beni acquistati dalla Società in applicazione del presente

articolo e il cui onere verrà riconosciuto alla società mediante aggiornamento del canone annuale pattuito si applica l'art. 104 del DPR 917/1986 e s.m.i. Alla scadenza del contratto di servizio le opere realizzate e/o i beni acquistati dalla Società in applicazione del presente articolo e il cui onere verrà riconosciuto alla società mediante aggiornamento del canone annuale pattuito saranno gratuitamente devoluti al Comune; nel caso di risoluzione anticipata del contratto di servizio per le suddette opere e/o per i suddetti beni e il cui onere verrà riconosciuto alla società mediante aggiornamento del canone annuale pattuito verrà riconosciuto alla Società, in una unica soluzione, un corrispettivo pari ai canoni non ancora scaduti.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale

Per il Comune di

(F.to in modalità elettronica: XXXXXXXXX)

Per Servizi Comunali S.p.A.

(F.to in modalità elettronica: XXXXXXXXXXX)



ALLEGATO A - PARTE SECONDA
CONDIZIONI ECONOMICHE PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI
ALLEGATO 2 - PROSPETTO ECONOMICO SERVIZI ATTIVABILI A
SEGUITO DI SPECIFICA RICHIESTA

servizi	n.	u.m.	euro
Raccolta rifiuti e olii alimentari prodotti da esercizi da ristorazione collettiva	1	€/cad	da preventivare se richiesto
posa cassone per rifiuti cimiteriali	1	€/cad	€ 150,00
trasp. cassone rif. cimiteriali a smaltimento	1	€/cad	€ 240,00
Nolo container per ferro, scarto vegetale, legno, carta, inerti, plastica, vetro, pneumatici	1	€/cad. anno	€ 800,00
Nolo presscontainer	1	€/cad. anno	€ 3.000,00
Trasporto container ferro, scarto vegetale, legno, carta, inerti, plastica, vetro, pneumatici	1	€/cad	€ 210,00
fornitura scatole per rifiuti cimiteriali trattati	1	€/cad	€ 4,50
operatore qualificato non attrezzato (orario ordinario)	1	€/ora	€ 28,66
Operatore qualificato attrezzato con soffiatore (orario ordinario)	1	€/ora	€ 31,27
Autocarro leggero 3,5 ton PTT, con autista (orario ordinario)	1	€/ora	€ 46,90
Autocarro con attrezzatura compattabile fino a 15 ton.PTT con autista (orario ordinario)	1	€/ora	€ 84,69
Autocarro con attrezzatura compattabile fino a 41 ton.PTT con autista (orario ordinario)	1	€/ora	€ 117,26
Pulizia meccanizzata (spazzatrice) (orario ordinario)	1	€/ora	€ 104,23
Autocarro con attrezzatura scarrabile con polipo 26 ton.PTT con autista (orario ordinario)	1	€/ora	€ 106,51
operatore qualificato non attrezzato (orario straordinario/festivo)	1	€/ora	€ 38,44
Operatore qualificato attrezzato con soffiatore (orario straordinario/festivo)	1	€/ora	€ 41,04
Autocarro leggero 3,5 ton PTT, con autista (orario straordinario/festivo)	1	€/ora	€ 56,68
Autocarro con attrezzatura compattabile fino a 15 ton.PTT con autista (orario straordinario/festivo)	1	€/ora	€ 94,46
Autocarro con attrezzatura compattabile fino a 41 ton.PTT con autista (orario straordinario/festivo)	1	€/ora	€ 127,03
Pulizia meccanizzata (spazzatrice) (orario straordinario/festivo)	1	€/ora	€ 108,98
gestione amministrativa Tassa Tariffa compresa bollettazione e solleciti di pagamento	1	a corpo	da preventivare se richiesto
sportello c/o sede comunale per gestione amministrativa Tassa Tariffa	1	a corpo	da preventivare se richiesto
pulizia fosse biologiche, griglie, caditoie e pozzetti e servizi di videoispezione	1	a corpo	da preventivare se richiesto
asportazione dei fanghi dagli impianti di depurazione	1	a corpo	da preventivare se richiesto
servizi di demuscazione e prevenzione al proliferare delle zanzare	1	a corpo	da preventivare se richiesto

ALLEGATO A - PARTE SECONDA
CONDIZIONI ECONOMICHE PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI

ALLEGATO 1 - PROSPETTO ECONOMICO SERVIZI E SMALTIMENTI

Comune di CAMERATA CORNELLO

servizi	nr. Abitanti	€/ab.	netto	IVA 10%	lordo
raccolta SECCO residuo tramite contenitori dislocati (n. 42 circa, oltre a n. 19 cestini) due volte a settimana tutto l'anno	621	25	€ 15.525,00	€ 1.552,50	€ 17.077,50
raccolta carta/cartone, frequenza quindicinale	621	9	€ 5.589,00	€ 558,90	€ 6.147,90
raccolta imballaggi in plastica, frequenza quindicinale	621	9	€ 5.589,00	€ 558,90	€ 6.147,90
servizi	ton/anno	€/ton.	netto	IVA 10%	lordo
trasporto RSU	111,91000	42,3	€ 4.733,79	€ 473,38	€ 5.207,17
raccolta, trasporto e smaltimento FORSU (organico)	0,00000	216,2	€ -	€ -	€ -
trasporto RS INGOMBRANTI	16,12000	52,64	€ 848,56	€ 84,86	€ 933,41
	nr.	€/cad.	netto	IVA 10%	lordo
nolo cassone ingombranti	1,00	564	€ 564,00	€ 56,40	€ 620,40
nolo cassone ferro e carta	1,00	564	€ 564,00	€ 56,40	€ 620,40
nolo cassoni plastica e plastica dura	1,00	564	€ 564,00	€ 56,40	€ 620,40
nolo cassone legno	1,00	564	€ 564,00	€ 56,40	€ 620,40
nolo cassone scarto vegetale	1,00	564	€ 564,00	€ 56,40	€ 620,40
trasporto LEGNO	5,0000	188	€ 940,00	€ 94,00	€ 1.034,00
trasporto SCARTO VEGETALE	5,0000	188	€ 940,00	€ 94,00	€ 1.034,00
trasporto e nolo cassoni carta	0,0000	600	€ -	€ -	€ -
gestione campane vetro-lattine	17,00000	118,97	€ 2.022,49	€ 202,25	€ 2.224,74
gestione campane plastica	0,00000	220,9	€ -	€ -	€ -
nolo contenitori pile	4,00000	66,1971831	€ 264,79	€ 26,48	€ 291,27
nolo contenitori farmaci	3,00000	66,1971831	€ 198,59	€ 19,86	€ 218,45
	ore	costo orario	netto	IVA 10%	lordo
raccolta RUP con ecoveicolo e conferimento all'impianto		98,09	€ -	€ -	€ -
totale SERVIZI			€ 39.471,22	€ 3.947,12	€ 43.418,34

smaltimenti	ton./anno	costo/ton.	netto	IVA 10%	lordo
RSU	111,91000	€ 90,80	€ 10.161,43	€ 1.016,14	€ 11.177,57
ingombranti	16,12000	€ 191,85	€ 3.092,62	€ 309,26	€ 3.401,88
legno	12,890	€ 100,00	€ 1.289,00	€ 128,90	€ 1.417,90
scarto vegetale	13,000	€ 28,00	€ 364,00	€ 36,40	€ 400,40
medicinali	0,024	€ 1.000,00	€ 24,00	€ 2,40	€ 26,40
altre plastiche	2,675	€ 30,00	€ 80,25	€ 8,03	€ 88,28
pneumatici	0,000	€ 115,00	€ -	€ -	€ -
toner	0,000	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ -
inerti	0,000	€ 10,00	€ -	€ -	€ -
barattoli vernici	0,000	€ 1.100,00	€ -	€ -	€ -
RSU cimiteriali da esumazioni	0,000	€ 90,80	€ -	€ -	€ -
totale smaltimento rifiuti			€ 15.011,30	€ 1.501,13	€ 16.512,43

		€/ton.	netto	IVA 10%	lordo
oneri di sicurezza	54482,52	€ 0,00950	€ 517,58	€ 51,76	€ 569,34
totale			€ 55.000,10	€ 51,76	€ 60.500,11

COMUNE DI CAMERATA CORNELLO (BG)		
14 DIC. 2020		
PROT. N.	4869	
Cat.	Classe.	Fasc.

Comune di Camerata Cornello
Provincia di Bergamo

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 27 Data 12/12/2020	OGGETTO: Proposta di deliberazione "Adesione alla Società "Servizi Comunali S.p.a." con sede in Sarnico (Bg), mediante sottoscrizione di azioni e approvazione dello Statuto e affidamento del servizio di igiene ambientale
----------------------------------	---

L'organo di revisione economico finanziaria si è riunito per prendere in esame la documentazione relativa alla proposta per l'adesione ad ASMEL:

Premesso:

- che con delibera di Giunta Comunale n. 51 del 13.11.2020 l'Ente ha approvato la relazione ex art. 34, comma 20 del D.L. n. 179/2012 mediante la quale ha dato analitica motivazione della scelta di affidare mediante il c.d. "in house providing" alla Società Servizi Comunali S.p.a. di Sarnico la gestione dei servizi di igiene urbana;
- che ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 1 e 2 lettera a) del D. Lgs. del 19/08/2016 nr. 175 le pubbliche amministrazioni possono acquisire partecipazioni in società per lo svolgimento delle attività di produzione di servizi di interesse generale strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- che lo Statuto della Società prevede il modello del "in house providing" per i servizi pubblici oggetto di affidamento da parte dell'Ente;
- inoltre che la Società rispetta i principi comunitari per l'affidamento e a gestire direttamente i servizi richiesti;
- che la Società risponde ai requisiti di cui all'art. 16 comma 3 e all'art. 20 e del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.;

Visto:

- l'articolo 5 dello Statuto della Società e stralcio del verbale assemblea del 12/12/2019;
- il bilancio esercizio 2019 della Società;

Dato atto:

- che l'Amministrazione ha effettuato preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house;
- che l'Ente ha valutato la proposta di disciplinare di servizio corrispondente alle necessità dell'utenza, congrua nei costi e rispondente alla volontà dell'Amministrazione;
- che il valore per l'acquisto di nr. 2 azioni è già stato inserito in precedenti variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 2020;

Comune di Camerata Cornello
Provincia di Bergamo

Tenuto conto del Parere espresso di Regolarità Tecnica ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, rilasciato dal Responsabile dell'Ufficio competente e del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Economico finanziario,

Il Revisore dei Conti, per quanto sopra esposto, esprime il proprio parere favorevole:

ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) e del D. Lgs. n. 267/2000 alla proposta di deliberazione in oggetto.

Saronno, 12 Dicembre 2020

L'organo di revisione

Galli Rag. Andrea

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa